SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 marzo 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Monzuno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Monzuno (Bologna) ed il sindaco nella persona della dottoressa Franca Berti;

Considerato che, in data 24 gennaio 1999, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Monzuno (Bologna) è sciolto.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Monzuno (Bologna) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona della dottoressa Franca Berti.

Il citato amministratore, in data 24 gennaio 1999, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi 20 giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monzuno (Bologna).

Roma, 25 febbraio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1869

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Locana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Locana (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Locana (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Materia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Locana (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto datato 19 febbraio 1999, da sette membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Torino, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. Gab. 9900365 del 23 febbraio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Locana (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Antonio Materia.

Roma, 4 marzo 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1870

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Arcugnano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Arcugnano (Vicenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dichiarazioni di dimissioni rese contemporaneamente da undici consiglieri nel corso della seduta consiliare del 28 gennaio 1999, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Arcugnano (Vicenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Manfré è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Arcugnano (Vicenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dichiarazioni di dimissioni rese da undici componenti nel corso della seduta consiliare del 28 gennaio 1999, registrate e verbalizzate dal segretario comunale nella relativa deliberazione.

Le citate dimissioni, contemporaneamente rassegnate da oltre la metà dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Vicenza, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 317/99 Gab. del 1° febbraio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Arcugnano (Vicenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giuseppe Manfré.

Roma, 4 marzo 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1871

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Pieve di Soligo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Pieve di Soligo (Treviso) ed il sindaco, nella persona della sig.ra Evelina Tomasella;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con deliberazione n. 108 del 30 dicembre 1998, da dodici consiglieri su sedici assegnati al comune di Pieve di Soligo;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pieve di Soligo (Treviso) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Aldo Luciano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pieve di Soligo (Treviso) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Evelina Tomasella.

Successivamente, in data 30 novembre 1998, sette consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con deliberazione n. 108 del 30 dicembre 1998 da dodici componenti.

Il prefetto di Treviso, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2555/1998 Gab. del 4 gennaio 1999 adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pieve di Soligo (Treviso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Aldo Luciano.

Roma, 4 marzo 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1872

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 1999.

Delega al Ministro del commercio estero a presiedere la commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48 e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione del CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché le successive disposizioni relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'art. 4, comma 4, lettera *c)*, il quale prevede che il Governo provvede a ridefinire, riordinare e razionalizzare la disciplina relativa alla promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 e, in particolare, l'art. 7 che, nel disporre l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, delega il Governo ad emanare appositi decreti legislativi per la ridefinizione, fra l'altro, delle attribuzioni del CIPE;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 e, in particolare, l'art. 1, commi 3 e 5, ai sensi dei quali il CIPE deve procedere, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, all'adeguamento del proprio regolamento interno;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e, in particolare, l'art. 24, comma 1, ai sensi del quale è istituita presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro del commercio con l'estero;

Vista la deliberazione del CIPE del 9 luglio 1998, n. 63/98, con la quale è stato adottato il regolamento interno di tale comitato;

Vista la deliberazione CIPE del 5 agosto 1998, n. 79/98, recante l'istituzione e il regolamento delle commissioni previste dalla deliberazione CIPE numero 63/98;

Decreta:

Il Ministro del commercio con l'estero, on. Piero Fassino, è delegato a presiedere la commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero istituita, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143, presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

Il presente decreto viene inviato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, 20 gennaio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 75

99A1899

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 1999.

***Curricula* dei membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza;

Visti, in particolare, i commi 5 e 8 dell'art. 3 del precitato decreto legislativo concernenti, rispettivamente, la composizione e la nomina del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, che eleva da sei a otto il numero degli esperti componenti il consiglio di amministrazione del suddetto Istituto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 1994 concernente la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che si rende necessario procedere alla ricostituzione del predetto organo per compiuto quadriennio di durata in carica;

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è così composto:

Amato Emiliano: esperto;

Brambilla Alberto: esperto;

Candian Aurelio Donato: esperto;

Di Betta Emanuele: esperto;

Giannuzzi Giovanni: esperto;

Mazzieri Angelo: esperto;

Antonellis Antonio: dirig. p.a.;

Scanu Gian Piero: dirig. p.a.

I *curricula* dei predetti membri saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, 19 febbraio 1999

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSOLINO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 89

C U R R I C U L A

AVV. EMILIANO AMATO
(nato il 22 gennaio 1955)

Avvocato cassazionista. Titolare dello studio legale Amato Associazione Professionale.

Laureato in giurisprudenza nel 1977 con 110 e lode /110.

Ha vinto una borsa di studio presso l'Università di Malta.

Ha frequentato vari corsi di lingua inglese presso colleges di Cambridge (UK).

Ha collaborato presso la 1ª Cattedra di Istituzioni di diritto privato della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli, partecipando all'attività scientifica e di ricerca, pubblicazione di alcune note e rassegne.

È iscritto all'albo degli avvocati e procuratori di Roma dal 1980. Ha svolto la propria attività professionale presso lo studio Carnelutti di Roma sino al 31 dicembre 1986, occupandosi prevalentemente di contrattualistica internazionale, di diritto commerciale, societario, del lavoro e previdenziale.

Ha, altresì, maturato esperienza professionale quale legale esterno di società nazionali, estere, multinazionali, istituti bancari primari e di un ente di previdenza.

Ha collaborato all'attività scientifica e didattica della Cattedra di diritto internazionale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università La Sapienza di Roma, nonche dell'Istituto di diritto internazionale e comunitario della stessa Università. Per tale attività ha ottenuto due contratti di «ricercatore» dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

È stato docente presso la Cattedra di diritto del lavoro della facoltà di economia e commercio dell'Università LUISS - Guido Carli; collabora alla Cattedra di diritto del lavoro della facoltà di giurisprudenza della stessa Università.

È stato componente della «Commissione di studio per il coordinamento e la revisione della disciplina del rapporto di lavoro» istituita presso il Ministero del lavoro.

È stato componente della «Commissione di studio per la revisione del testo unico n. 1124/65» istituita presso l'I.N.A.I.L.

È autore di numerose pubblicazioni in materia di Diritto del lavoro e sicurezza sociale.

È stato consigliere di amministrazione della FMI-MECFOND S.p.a., società del gruppo IRI-FINSIDER.

È stato consigliere di amministrazione della CARPOL S.p.a., società del gruppo ENI-ENICHEM.

È vice presidente del CEDIS, Centro studi e documentazione di diritto spaziale.

È stato componente del Comitato economico e sociale della Comunità europea.

È consigliere di amministrazione dell'INPS - Istituto nazionale previdenza sociale - nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 1994.

È consigliere di amministrazione dell'IFITALIA S.p.a., del Gruppo BNL.

PROF. DOTT. ANTONIO ANTONELLIS

Via Giuseppe Berneri n. 2 - Pal. 62 - sc. B - int. 3 - 0335-8273518 (telefono cellulare) - 06/2674098 (Abitazione).

Dati personali:

luogo di nascita: Roma

data di nascita: 19 gennaio 1955;

residenza: Roma.

Esperienze professionali:

attuali:

dirigente dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dall'aprile del 1994 - svolge attivita di verifica amministrativo-contabile presso gli enti di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 29/1993 e verifiche sullo stato di attuazione di interventi sui fondi strutturali CEE presso beneficiari.

precedenti:

direttore amministrativo contabile presso l'Ispettorato generale del bilancio del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dal 1984 al 1994 - L'attività svolta concerneva l'elaborazione degli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa e del Ministero degli affari esteri e l'evoluzione delle problematiche legislative che avevano connessione con la gestione finanziaria di detti dicasteri;

insegnante di materie tecnico commerciali presso l'Istituto tecnico commerciale «G. Leopardi» di Roma, via del Pettirosso (00169), dal 1982 al 1984.

Istruzione:

laurea in economia e commercio conseguita presso la facoltà di economia e commercio dell'Università «La Sapienza» di Roma;

partecipazione, con attestato, al corso concernente «L'attività ispettiva di vigilanza e di servizio nella pubblica amministrazione. La responsabilità dei pubblici funzionari» tenuto dall'Università degli studi di Bologna nell'anno accademico 1985/1986;

partecipazione, con attestato al Corso di specializzazione in diritto tributario internazionale tenuto dalla facoltà di scienze politiche dell'Università «La Sapienza» di Roma nell'anno accademico 1991/1992;

abilitazione all'insegmamento di discipline economiche e aziendali conseguita a Roma nel 1992;

iscritto all'Albo ufficiale dei revisori dei conti;

conoscenza e utilizzo di strumenti informatici.

Altri compiti svolti nell'ambito dell'attività istituzionale:

membro della Segreteria speciale Nato del Ministero del tesoro dal 1984 al 1994 ove ha svolto le funzioni di primo sostituto della Segreteria;

membro designato, con decreto del Ministro del tesoro, dell'Organo centrale di sicurezza del Ministero del tesoro, in qualità di addetto ai Centri di elaborazione dati;

rappresentante, fino al 1994, del Ministro del tesoro presso la Commissione mista ITALIA/OIL (legge n. 253/1985);

membro della delegazione italiana che ha rinegoziato nel 1992 l'accordo internazionale tra l'Italia e l'OIL;

revisore dei conti di parte italiana presso la Commissione Italo-Svizzera per la protezione delle acque comuni da inquinamento di cui alla legge 24 luglio 1978, n. 527;

membro supplente del Comitato di bilancio del Consiglio d'Europa per l'anno 1993;

componente del Comitato operativo del gruppo di lavoro per lo studio e l'approfondimento delle tematiche concernenti il controllo dei costi di gestione introdotto dal decreto legislativo n. 29/1993 costituito con decreto del Ministro del tesoro del 13 gennaio 1995;

revisore dei conti presso:

Istituto tecnico commerciale «F. Carrara» di Lucca dal 1986 (incarico ancora in corso);

Itituto tecnico commerciale «Marchesini» di Sacile dal 1987 (incarico ancora in corso);

Istituto professionale di Stato «Orioli» di Viterbo dal 1989 al marzo 1998;

membro del Collegio sindacale dell'Azienda tecnologica di Treviso - Camera di commercio di Treviso dal 1998 (incarico ancora in corso);

partecipazione all'esercitazione internazionale NATO CMX-93;

partecipazione, con attestato, al 14º Corso di cooperazione civile-militare effettuato presso la Scuola di aereocooperazione di Guidonia nel 1991;

relatore al seminario su «Fondi strutturali e coesione economica europea» tenutosi presso l'Istituto agronomico mediterraneo di Bari nel mese di ottobre 1998;

esperto designato dalla Regione Lazio con delibera della Giunta regionale in data 24 novembre 1998 per la valutazione inerente al dispositivo dell'ordinanza del TAR n. 1579/98;

esperto designato dalla Regione Lazio con delibera della Giunta regionale in data 22 dicembre 1998 per l'accertamento e la valutazione dei requisiti in possesso dagli aspiranti alla nomina di Direttore generale delle ASL del Lazio.

ALBERTO BRAMBILLA
(nato a Merate (Como) il 17 settembre 1950)

Laurea in scienze politiche indirizzo «Programmazione economica» conseguita presso l'Università statale di Milano nel 1980.

Corso biennale universitario di scienze statistiche presso l'Università cattolica di Milano (1974/1975).

Corsi di perfezionamento vari in organizzazione e finanza.

Attualmente lavora presso FONDIGEST S.p.a., società di gestione del Gruppo CARIPLO, in qualità di «responsabile dei rapporti istituzionali». L'operatività principale è incentrata sullo studio e sviluppo dei nuovi strumenti finanziari, con particolare riferimento ai Fondi pensione, ai Fondi chiusi e alla partecipazione al capitale di rischio nelle imprese, alle OICVM e ai Fondi immobiliari. L'altro aspetto dell'operatività è rivolto alle aziende del gruppo CARIPLO e alle Casse di risparmio partecipate del «Centro» e del «Sud».

In precedenza ha ricoperto l'incarico di vice direttore generale della Hunter Douglas Italia (dal 1984 al 1987) ed ha lavorato in altre tre aziende con incarichi di direttore di stabilimento (Malugani S.p.a.), responsabile servizi produttivi (C.G.R. Gruppo Thomson; Generay).

Ha acquisito elementi di specializzazione in tema di:

fondi pensione;

borsa e mercati locali - PMI - Incentivi all'investimento azionario

fondi comuni di investimento - OICVM - SICAV;

fondi chiusi e Fondi immobiliari.

Ha di recente partecipato in qualità di esperto alla commissione istituita con decreto interministeriale per lo studio propositivo di riforma della previdenza.

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha cooperato alla stesura della legge finanziaria 1995 relativamente al comparto previdenziale.

AURELIO DONATO CANDIAN

Aurelio Donato Candian è professore associato di diritto privato comparato presso il Libero Istituto Carlo Cattaneo (LIUC) e professore incaricato presso l'Università L. Bocconi ove tiene corsi di istituzioni di diritto privato e di diritto delle assicurazioni private.

Quest'ultimo ha ad oggetto in particolare un programma dedicato al contratto di assicurazione, ai fondi pensione e sanitari nonché agli intermediari assicurativi.

Si è dedicato allo studio della forma *ad probationem* dei contratti, culminato nella pubblicazione della monografia presso la casa editrice Giuffrè alla fine dell'anno 1988 dal titolo *Forma e assicurazione - Un contributo in tema di contratti a prova formale.*

Il 30 settembre 1988 ha tenuto una relazione al Convegno A.I.D.A. di Milano sul profilo documentale del contratto di assicurazione.

Nell'ottobre dello stesso anno ha tenuto una relazione al Convegno su «La previdenza individuale: mercati, prodotti, strategie di intervento», organizzato dall'Università L. Bocconi.

Nell'anno 1989 ha tenuto un ciclo di lezioni sul contratto di divisione presso la Scuola di notariato guasti di Milano.

Dall'anno 1988 partecipa altresì in qualità di docente a vari corsi organizzati dalla Scuola di direzione aziendale dell'Università L. Bocconi in materia di fondi pensione aziendali e relativi contratti.

Nell'anno 1989 si è dedicato allo studio del contratto di assistenza approfondendone le connessioni con gli strumenti civilistici utilizzati in materia di previdenza privata, concluso in un saggio pubblicato nella rivista «Contratto e Impresa».

Nell'anno 1990 ha elaborato la voce *Domicilio, residenza, dimora (dir. priv.)* per il Digesto Quarto, Materie privatistiche, Sezione civile. Successivamente ha pubblicato nella stessa opera le voci *Massa ereditaria e Prestazione in luogo dell'adempimento.*

Nell'anno 1990 è stato chiamato a far parte del Comitato scientifico del CERAP (Centro di ricerche assicurative e previdenziali) dell'Univerisità L. Bocconi nel quale riveste attualmente la qualifica di responsabile dell'area giuridica. In tale veste ha promosso un programma di scambi scientifici tra il CERAP e la School of Law di Berkeley (California), invitando il professor James Gordley ad un colloquio svoltosi a Milano il 24 novembre 1994 in terna di *fairness* contrattuale e clausole di delimitazione del rischio nei contratti di assicurazione nell'esperienza nordamericana.

Nell'estate del 1990 ha partecipato ad una ricerca del CERAP sui fondi pensione e la gestione loro, elaborando personalmente la parte relativa all'esperienza italiana, a quella francese ed infine una valutazione conclusiva e prospettica del fenomeno.

Quest'ultimo studio è stato pubblicato nell'anno 1991 presso la casa editrice EGEA (Edizioni giuridiche aziendali dell'Università L. Bocconi e Giuffrè editori) nel quadro di un lavoro collettaneo dal titolo *Le imprese di assicurazione e la gestione dei fondi pensione.*

Dall'anno 1993 dirige le attività di ricerca in materia di fondi pensione svolte nell'ambito del CERAP.

Nell'anno 1991 ha elaborato per la collana «Il diritto delle assicurazioni» diretta da Gianguido Scalfi edita dalla UTET un saggio sui *Contratti para-assicurativi.*

Nell'anno 1992 ha tenuto una relazione sulla intermediazione dei contratti di assicurazione mediante gli sportelli bancari al convegno promosso dall'Università commerciale L. Bocconi. In tale anno ha pubblicato sulla rivista «Contratto e Impresa" un saggio sul contratto di capitalizzazione.

Nell'anno 1992 è stato nominato condirettore, per la parte giuridica, della rivista, edita dalla casa editrice Giuffrè, «Diritto ed economia dell'assicurazione» (nuova serie della rivista «Diritto e pratica delle assicurazioni»). Nel quadro delle attività scientifiche promosse da tale Rivista ha partecipato, insieme con giuristi italiani e stranieri, a varie Tavole rotonde, quali quelle in tema di agenti di assicurazione (10 novembre 1994), recesso per ripensamento nei contratti di assicurazione (27 giugno 1995), trasparenza nei contratti standard (8 febbraio 1996).

Nell'anno 1993 ha pubblicato presso la casa editrice EGEA la monografia dal titolo *Responsabilità civile e assicurazione.*

Negli anni accademici 1994/1995 e 1995/1996 ha tenuto cicli di conferenze in tema di successioni testamentarie presso la Scuola di notariato dell'Università di Parma.

Dall'anno 1994 collabora con il CEA (Comité Européen des Assurances) di Bruxelles per la realizzazione di un Programma di formazione professionale assicurativo avviato in Russia dalla Commissione CE per il tramite del CEA. Nel quadro di questa collaborazione ha tenuto a Mosca dal 18 al 22 ottobre 1994 un corso di perfezionamento per i professori universitari della Finance Accademy di Mosca; successivamente, ha organizzato due corsi di perfezionamento per i professori del stessa Università, svoltisi negli anni 1995 e 1996 nell'Università commerciale L. Bocconi. Dall'aprile 1995 è membro effettivo dell'Academic Group del CEA, competente per il coordinamento dei corsi di riqualificazione dei professori delle Università russe di Mosca e San Pietroburgo e per la programmazione di corsi master in scienze assicurative in dette Università.

Negli anni 1996-1997 partecipa alla ricerca strategica del C.N.R. coordinata dal prof. Visentini e dal prof. Uckmar sui modi di formazione delle leggi occupandosi della tecnica legislativa impiegata per disciplinare la previdenza integrativa e l'assistenza integrafiva. In quegli anni partecipa a numerosi incontri con giuristi europei nell'ambito del C.E.A. di Bruxelles, per approfondire la tematica di un diritto europeo dei contratti e della conseguente tutela dei consumatori. Alcuni di questi approfondimenti vengono poi trasfusi nella parte dedicata ai contratti di assicurazione e alle clausole vessatorie nel volume «Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori» a cura del prof. G. Alpa e del prof. S. Patti (Giuffré 1997). Nel 1998 pubblica una monografia sui fondi pensione nella collana «prima lettura» diretta dal prof. G. De Nova.

Numerose sono state le partecipazioni ai convegni in materia di responsabilità collegata ai rischi d'impresa (responsabilità da prodotti, inquinamento, ...), nonché a tutela del consumatore e, in generale, d'intermediazione finanziaria.

Scrive articoli per il Sole 24 ore e per altre testate giornalistiche nelle quali l'attenzione dedicata al ruolo che hanno assunto le imprese private (assicurazioni, banche) di fronte alla crisi dello stato assistenziale.

PUBBLICAZIONI:

1) *Lo stato di insolvenza in uno scritto recente,* in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali,* 1981, I, p. 93 ss.;

2) *La solidarietà passiva nel fallimento,* in *Riv. trim. dir. proc. civ.,* 1983, p. 762 ss.;

3) *La responsabilità civile del notaio nella fase preparatoria dell'atto di trasferimento immobiliare,* in *Resp. civ. prev.,* 1984, p. 263 ss.;

4) *Sulla responsabilità civile del notaio per attestazione di identità personale non rispondente al vero,* nota a Trib. Milano 21 giugno 1984, in *Resp. civ. prev.,* 1984, p. 581 ss.;

5) *Testamento e pena civile,* in AA.VV., *Le pene private,* a cura di F. D. Busnelli e G. Scalfi, Milano, 1985, p. 195 ss.;

6) *In tema di clausole di decadenza «improprie» nel contratto di assicurazione,* nota a Cass. civ. 9 giugno 1985 n. 3357, in *Resp. civ prev,* 1986, p. 287 ss.;

7) *Osservazioni a Cass. civ. 28 maggio 1986, n. 3581: in tema di responsabilita del noleggiante derivante dal trasporto di merci per conto terzi,* nota a Cass. civ. 28 maggio 1986, n. 3581, in *Resp. civ. prev.,* 1987, p. 81 ss.;

8) *La responsabilità civile del notaio per l'attestazione non veridica di identità* (rassegna di giurisprudenza), in *Resp. civ. prev.,* 1987, p. 778 ss.;

9) *La funzione sanzionatoria nel testamento* (monografia), Milano, Giuffrè, 1988;

10) *La documentazione del contratto di assicurazione* (relazione tenuta al convegno A.I.D.A. «Forma e assicurazione», Milano, 30 settembre 1988), in Resp. civ. prev., 1988, p. 865 ss.;

11) *Forma e assicurazione - Un contributo in tema di contratti a prova formale* (monografia), Giuffrè, Milano, 1988;

12) *Assistenza (contratto di),* in *Contratto e impresa,* 1989, p. 1160 ss.;

13) *Domicilio, residenza, dimora (diritto privato),* in *Digesto quarto* - Disc. priv. - sez, civ., vol. VII, Utet, Torino, 1991, p. 110 ss.;

14) *La gestione dei fondi pensione da parte delle compagnie di assicurazione nell'ordinamento italiano* e *La disciplina dei fondi pensione e la ricezione della Direttiva 79/267/CEE in Francia,* in AA.VV., *Le imprese di assicurazione e la gestione dei fondi pensione* (Studio a cura del C.E.R.A.P. - Centro di ricerche assicurative e previdenziali dell'Università commerciale Luigi. Bocconi), Milano, EGEA, 1991;

15) *Contratti para-assicurativi,* in *Il diritto delle assicurazioni,* diretto da G. Scalfi, Torino, Utet, 1992, p. 141 ss.;

16) *Capitalizzazione (contratto di),* in *Contratto e impresa,* 1992, p. 445 ss.;

17) *Responsabilità civile e assicurazione* (monografia), Milano, EGEA, 1993;

18) *Disposizioni testamentarie e funzione sanzionatoria,* nota a Cass. 18 novembre 1991 n. 12340, in *Nuova giurisprudenza civile commentata,* 1993, I, p. 484 ss.;

19) *Assicurazione della responsabilità civile: il requisito dell'accidentalità del danno,* in *Contratti,* 1993, I, p. 38 ss.;

20) *La prospettiva della «posizione dominante» nella previdenza complementare,* in *Diritto ed economia dell'assicurazione,* 1993, p. 863 ss.;

21) *Statuto speciale dell'agente di assicurazione (art. 1753 cc.) e modifiche alla disciplina codicistica del rapporto agenziale (decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303),* in *Diritto ed economia dell'assicurazione,* 1994, p. 739 ss.;

22) *Due conferme dell'orientamento giurisprudenziale che estende la garanzia assicurativa al dolo del conducente,* in *Diritto ed economia dell'assicurazione,* 1994, p. 892 ss.;

23) *Luci e ombre del decreto legislativo n. 124/1993,* in *Le prospettive di sviluppo dei fondi pensione in Italia,* a cura di G. Gabrielli e P. Lanzoni, EGEA, Milano, 1994, p. 155 ss.;

24) *Massa ereditaria,* in *Digesto quarto,* Disc, priv, Sez. civ., vol. XI, Utet, Torino, 1994, p. 213 ss.;

25) *Legge campione: decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,* in *Analisi di leggi-campione. Problemi di tecnica legislativa,* a cura di G. Visintini, Cedam, Padova, 1995, p. 55 ss.;

26) *Il contratto di assistenza,* in *I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario,* diretto da F. Galgano, Utet, Torino, 1995, p. 2559 ss.;

27) *I contratti di capitalizzazione,* in *I contratti del commercio dell'industria e del mercato finanziario,* diretto da F. Galgano, Utet, Torino, 1995, p. 2601 ss.;

28) *Il contratto di tutela giudiziaria,* in *I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario,* diretto da F. Galgano, Utet, Torino, 1995, p. 2645 ss.;

29) *La conformazione giuridica della «distribuzione» dei contratti assicurativi preso la banca: alcune riflessioni,* in *Diritto ed economia dell'assicurazione,* 1995, p. 491 ss.;

30) *Prestazione in luogo dell'adempimento,* in *Digesto quarto,* Disc. priv., sez. civ., vol. XIV, Utet, Torino, 1996, p. 260 ss.;

31) *Appunti sull'applicazione della nuova disciplina codicistica (art. 1469-*bis*) al contratto di assicurazione, in Riv. dir. cc. ass,* n. 2-3, Milano, 1996, p. 299 ss.;

32) *Contratto di assicurazione e clausole vessatorie,* in *Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori,* a cura di G. Alpa e S. Patti, Il torno, Milano, 1997, p. 955;

33) *Il completamento della disciplina dei fondi pensione integrativi,* in *I contratti, n. 4, Ipsoa, Milano, 1997;*

34) *I fondi pensione,* in Collana *Prima lettura* a cura di G. De Nova, Ipsoa, Milano, 1998;

35) *Fondo e fondi: itinerari para giuridici tra gli usi linguistici,* in *Giur. Comm,* fasc. 2, Milano, 1998.

DI BETTA EMANUELE

Di Betta Emanuele, nato a Porto Empedocle il 9 giugno 1950 residente in Palermo, via Danimarca n. 15 - Laurea in ingegneria civile - presso l'Università degli studi di Palermo - Anno accademico 1979/1980- Codice fiscale DBTMNL5OH09F299A,

Dal 1978 al 1980 componente consiglio di amministrazione Università degli studi di Palermo.

Dal 1980 al 1983 consigliere amministrazione quotidiano «il Diario».

Dal 1984 ad oggi componente presidenza Lega delle cooperative - Responsabile economia e programmazione.

Dal 1989 al 1993 componente consiglio di amministrazione «Ente sviluppo agricolo».

Dal 1994 al 1996 componente consiglio di amministrazione «Area sviluppo industriale» di Agrigento.

Deputato assemblea regionale siciliana XI Legislatura.

Componente commissione attività produttive - Assemblea regionale siciliana.

Esperto in definizione di politiche di sviluppo e programmazione per il governo Capodicasa (Regione siciliana).

DOTT. GIOVANNI GIANNUZZI
nato a Nardò (Lecce) il 4 aprile 1931

Laureato in giurisprudenza nel 1954 presso l'Università di Bari, consegue, nel 1960, dopo l'assolvimento degli obblighi militari, l'abilitazione alla professione di avvocato.

Vincitore di concorsi per la carriera direttiva presso il Ministero della sanità, il Ministero dell'interno e presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, opta per quest'ultimo e viene destinato, nel 1961, alla sede di Brescia.

Da questo momento il dott. Giannuzzi assume via via incarichi di maggiore responsabilità in numerose sedi di servizio dell'amministrazione e, in considerazione delle capacità dimostrate, percorre tutti i gradi della carriera sino al livello di dirigente generale.

In particolare, nel 1962, è alla sede di Sondrio quale capo dell'ufficio gestione posizioni assicurative, nel 1963 viene inviato a dirigere detto ufficio presso la sede di Foggia e poi, nel 1964, presso la sede di Brindisi.

Presso quest'ultima sede assume l'incarico, nel 1965, di capo dell'ufficio gestioni speciali e, quindi, nel 1968 di capo dell'ufficio contributi.

Trasferito a Bari nel 1971, dirige, prima, l'ufficio contributi, poi, nel 1972, l'ufficio liquidazione pensioni ed, infine, gli viene affidato l'incarico di vice direttore.

Nel 1977 è inviato a dirigere la sede di Isernia e nel 1980 è destinato alla direzione della sede di Genova.

Nel 1985 è chiamato a svolgere le funzioni di capo della Segreteria particolare del presidente Giacinto Militello, incarico nel quale ha la possibilità di mettere in luce sia la preparazione professionale acquisita presso le varie sedi in tutti i settori di attività dell'Istituto e sia la conoscenza approfondita di tutti i meccanismi di funzionamento dell'Ente.

Nel 1987 è nominato direttore della sede regionale per la Puglia, pur continuando a svolgere contestualmente il compito di capo della segreteria del presidente.

Nominato dirigente generale nel 1939 assume a pieno titolo e in maniera esclusiva la direzione regionale per la Puglia e, quindi, nel 1990, viene trasferito presso la direzione generale dove è incaricato della direzione del servizio pianificazione e controllo del processo produttivo.

Nel 1994, con decreto del Ministro per la funzione pubblica è nominato componente del gruppo di lavoro costituito presso il dipartimento della funzione pubblica «per l'esame delle problematiche connesse alla istituzione, organizzazione e funzionamento dei servizi di controllo interno nelle pubbliche amministrazioni».

Nel 1997 viene nominato consigliere di amministrazione dell'I-POST.

Ha partecipato in qualità di docente a numerosi corsi aventi come argomento l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di controllo interno nelle pubbliche amministrazioni.

ANGELO MAZZIERI

Nato il 2 marzo 1938 a Reggio Emilia da una famiglia di mezzadri.

Ha conosciuto l'impegno politico fin da giovane, ricoprendo la carica di segretario del circolo giovanile comunista di Villa Aiola di Montecchio (Reggio Emilia) negli anni dal 1954 al 1957.

Iscritto al P.C.I. fin dapPartito della Rifondazione Comunista e ciò fino al 1998. Per l'anno 1999, insieme ad un gruppo di compagni della CGIL ha deciso di non aderire, momentaneamente, ad alcuna formazione politica.

Assieme alla militanza politica ha sempre svolto un lavoro nella CGIL fino ad assumere importanti incarichi negli organi dirigenti dell'organizzazione medesima. Infatti, dal 1957 al 1964, ha ricoperto l'incarico di segretario della Camera del lavoro di Montecchio

Contestualmente, per due legislature, dal 1957 al 1967, è stato consigliere comunale nel comune di Montecchio Emilia, eletto nelle liste del P.C.I.

Dal maggio 1964 al settembre 1969 è stato responsabile organizzativo della Federbraccianti di Reggio Emilia;

dal 1967 al 1972 è stato nominato, dal consiglio comunale di Reggio Emilia, membro del consiglio di amministrazione dell'arcispedale «Santa Maria Nuova»;

dal 1° ottobre 1969 al 31 maggio 1972 è stato segretario generale della Federmezzadri di Reggio Emilia;

dal 1° giugno 1972 al 30 giugno 1974 ha ricoperto la carica di segretario generale degli enti locali, ospedalieri e servizi città, della CGIL di Reggio Emilia;

dal 1° luglio 1974 all'agosto 1979, nominato presidente provinciale dell'INCA di Reggio Emilia;

dal settembre 1979 all'agosto 1983 è stato eletto presidente del comitato provinciale INPS di Reggio Emilia.

In virtù di tale carica, per effetto della legge n. 303/1974 che ha trasferito l'ospedale «Lazzaro Spallanzani» per le cure delle malattie tubercolari dall'INPS all'amministrazione dell'arcispedale «Santa Maria Nuova», è entrato di diritto nel consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero in rappresentanza del presidente nazionale dell'INPS dott. Reggio.

Dal novembre 1983 ha svolto la propria attività nel sindacato nazionale dei pensionati della CGIL in qualità di responsabile del dipartimento delle politiche previdenziali.

Con tale incarico ha partecipato all'elaborazione, definizione e contrattazione, con gli organi del Parlamento, di tutte le leggi aventi natura previdenziale (legge n. 140 e legge n. 141 del 1985; legge 544 del 1989; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 1989; e legge n. 59 del 1991).

Per l'organizzazione sindacale ha seguito il formarsi e l'evolversi degli aspetti riguardanti la previdenza e l'assistenza previste dalle leggi finanziarie dello Stato.

Dal 1985 ha svolto, inoltre, compiti di consulenza dei deputati del P.C.I. on.le Adriana Lodi e on.le Novello Pallanti, componenti della commissione lavoro della Camera dei deputati.

Sempre in tale periodo è stato curatore della rubrica settimanale del quotidiano «l'Unità» per i quesiti formulati dai lettori in materia previdenziale.

Ha pubblicato, firmandoli, diversi articoli riguardanti la previdenza e l'assistenza sociale sul quotidiano «Il Manifesto».

Molteplici sono anche i documenti aventi natura previdenziale ed assistenziale nonché le tesi congressuali da lui elaborati per conto della CGIL.

Ha pubblicato assieme ad altri autori un volume interpretativo della legge n. 638/1983 e della conseguente sentenza della Corte costituzionale n. 314/1985.

Dal 30 aprile 1995, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato nominato membro del CIV dell'INPS ed, in tale veste, componente delle commissioni consiliari istruttorie e di studio:

commissione contributi, prestazioni indebite e lotta all'evasione;

commissione bilancio e regolamento opere e forniture;

commissione patrimonio.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1998 è stato nominato membro effettivo del comitato amministratore della gestione per le Prestazioni temporanee lavoratori dipendenti.

GIAN PIERO SCANU

Gian Piero Scanu è nato a Telti (Sassari) il 30 novembre 1953 ed è residente ad Olbia (Sassari) in via Ancona n. 13. È sposato e padre di due figli.

Ha conseguito con lode la laurea in scienze politiche presso l'Università di Sassari, discutendo una tesi di diritto internazionale.

È stato assunto nella pubblica amministrazione, alle dipendenze della Regione autonoma della Sardegna, il 1° agosto 1975; è stato nominato dirigente il 1° gennaio 1986 ed è tutt'ora in servizio.

Dal 1984 è iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti della Sardegna.

È stato sindaco di Olbia dal settembre 1985 al gennaio 1994.

È stato deputato al Parlamento nella XII Legislatura ed è stato componente delle seguenti commissioni:

a) ambiente e lavori pubblici;

b) antimafia;

c) terrorismo e stragi;

d) commissione speciale d'inchiesta sul traffico illecito dei rifiuti.

È stato nominato membro del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.D.A.P. con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1996 ed è tutt'ora in carica.

È stato nominato membro del consiglio di amministrazione della «Fondi immobiliari italiani» società per azioni il 12 giugno 1998 ed è tutt'ora in carica.

99A1873

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 febbraio 1999.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali i sottoelencati uffici finanziari hanno comunicato il mancato funzionamento degli uffici stessi nei giorni a fianco indicati per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sciacca e ufficio del registro di Sciacca nel giorno 13 febbraio 1999;

ufficio del registro atti civili di Catania e commissione tributaria provinciale di Trapani nel giorno 20 febbraio 1999;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - prot. n. 1/7998/UDG - del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sciacca e ufficio del registro di Sciacca nel giorno 13 febbraio 1999;

ufficio del registro atti civili di Catania e commissione tributaria provinciale di Trapani nel giorno 20 febbraio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 23 febbraio 1999

p. *Il direttore regionale:* FORASTIERI

99A1874

DECRETO 26 febbraio 1999.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998 con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota prot. n. 565/2.1.S del 22 febbraio 1999 con la quale la Procura generale della Repubblica di Cagliari ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari per il giorno 8 febbraio 1999 per la attivazione e collaudo di nuove apparecchiature destinate alla gestione delle procedure informatiche;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari è accertato nel giorno 8 febbraio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 26 febbraio 1999

Il direttore regionale: DI IORIO

99A1875

DECRETO 26 febbraio 1999.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Oristano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998 con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota prot. n. 566/2.1.S del 22 febbraio 1999 con la quale la Procura generale della Repubblica di Cagliari ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Oristano per il giorno 15 febbraio 1999 per la attivazione e collaudo di nuove apparecchiature destinate alla gestione delle procedure informatiche;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Oristano è accertato nel giorno 15 febbraio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 26 febbraio 1999

Il direttore regionale: DI IORIO

99A1876

DECRETO 1° marzo 1999.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LIGURIA

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione - da corrispondersi al momento stesso della richiesta - le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto l'art. 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istitutivo dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione;

Considerato che per l'imposta di cui alla sopracitata legge n. 549 del 1995 si applicano le disposizioni contenute nel capo I del decreto legislativo n. 398 del 1990 e dell'art. 10 del decreto legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1997, n. 124, recante norme sulle modalità per l'attuazione dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546 e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto ministeriale n. 1998/11772 del 29 gennaio 1998 con cui vengono delegati i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota n. 430-39/99 del 20 gennaio 1999 con la quale la Procura generale della Repubblica di Genova ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Genova in data 25 gennaio 1999 per consentire la sostituzione delle apparecchiature informatiche in dotazione;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Genova in data 25 gennaio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 1° marzo 1999

Il direttore regionale: MARCHETTI

99A1877

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 febbraio 1999.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di S. Chiara» di Pisa ad espletare le attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di S. Chiara» in data 9 ottobre 1998 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico presso l'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di S. Chiara»;

Vista la relazione favorevole in data 13 gennaio 1999 sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di S. Chiara» è autorizzata a espletare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di fegato debbono essere eseguite presso le sale operatorie dell'unità operativa di chirurgia generale e vascolare e presso le sale operatorie dell'unità operativa di cardiochirurgia dello stabilimento di Cisanello (Pisa).

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di fegato devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Mosca prof. Franco, professore ordinario dell'Università degli studi di Pisa, direttore dell'unità operativa di chirurgia generale e vascolare universitaria dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di S. Chiara»;

Carmellini dott. Mario, dirigente medico primo livello dell'unità operativa di chirurgia generale e vascolare universitaria dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di S. Chiara»;

Filipponi dott. Franco, ricercatore dell'Università degli studi di Pisa presso l'unità operativa di chirurgia generale e vascolare universitaria dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di S. Chiara»;

Roncella dott.ssa Manuela, dirigente medico primo livello dell'unità operativa di chirurgia generale e vascolare universitaria dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di S. Chiara»;

Pietrabissa dott. Andrea, dirigente medico primo livello dell'unità operativa di chirurgia generale e vascolare universitaria dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di S. Chiara»;

Boggi dott. Ugo, ricercatore dell'Università degli studi di Pisa, presso l'unità operativa di chirurgia generale e vascolare dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di S. Chiara».

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente, ogni attività di trapianto di fegato.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera pisana è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A1879

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 31 dicembre 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale a base di amlodipina denominata «Monopina "5"», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimerito all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni:

Visto il decreto del Ministro della sanità del 1° giugno 1990, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 232 del 4 ottobre 1990 con il quale la specialità medicinale denominata «Monopina mite» base di amlodipina della società Bioindustria farmaceutici S.p.a., con sede in Borgo S. Michele Latina, con particolare riferimento alla confezione 28 compresse 5 mg, A.I.C. n. 027444013 viene autorizzata all'immissione in commercio;

Visto altresì, il proprio provvedimento 9 luglio 1996 concernente: «Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323», pubblicato nel supplemento ordinario n. 118 alla *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1996, nel quale la specialità medicinale denominata «Monopina mite» nella confezione 28 compresse 5 mg, non risulta inclusa tra le specialità medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, in quanto non commercializzata e pertanto è attualmente classificata in classe *c);*

Vista la domanda del 18 febbraio 1998 con cui la società Bioindustria farmaceutici S.p.a., chiede la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale denominata «Monopina mite», nella confezione sopra indicata, al prezzo al pubblico di L. 30.800, allineandola a quella della confezione 14 compresse da 10 mg della medesima specialità medicinale;

Vista la domanda del 18 febbraio 1998 presentata all'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali con cui la società Bioindustria farmaceutici S.p.a. chiede di modificare la denominazione

della specialità medicinale da «Monopina mite» a «Monopina "5"» ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 540/1992;

Visto il provvedimento prot. n. 800/AIC/8851 del 5 maggio 1998 relativo alla pratica n. NOT/98/234, dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali del Ministero della sanità, con cui l'ufficio sopra citato, ritiene perfezionata la procedura prevista ai sensi dell'art. 12-*bis* del decreto legislativo n. 178/1991 così come modificato dal decreto legislativo n. 44/1997;

Vista la domanda del 30 giugno 1998 con cui la società Bioindustria famaceutici S.p.a, chiede, ad integrazione della domanda di riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale «Monopina "5"» del 18 febbraio 1998, che il prezzo applicato alla confezione 28 compresse da 5 mg di tale prodotto sia di L. 36.000;

Considerato che la specialità medicinale denominata «Monopina "5"» presenta lo stesso principio attivo, la stessa forma farmaceutica, lo stesso dosaggio e la medesima confezione, della specialità medicinale «Norvasc 5» della società Pfizer italiana S.p.a.;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 9 settembre 1998, con la quale è stato espresso parere favorevole alla classificazione in classe *a)* della specialità medicinale «Norvasc 5», nella confezione 28 compresse da 5 mg, al prezzo di L. 36.000, I.V.A. compresa, a condizione che la società invii mensilmente i dati di vendita dei prodotti a base di amlodipina nelle diverse confezioni, riservandosi di riesaminare la questione, sulla base dei dati forniti, per verificare se si saranno realizzate le condizioni di risparmio per il Servizio sanitario nazionale, derivanti dall'orientamento delle prescrizioni sulla confezione da 5 mg della specialità medicinale «Norvasc 5»;

Vista la propria deliberazione assunta nella seduta del 14 ottobre 1998 con la quale è stato espresso parere favorevole alla classificazione di classe *a)* della specialità medicinale «Monopina "5"», nella confezione 28 compresse da 5 mg, al prezzo di L. 36.000, I.V.A. compresa, applicando gli stessi criteri definiti per l'identica confezione della specialità «Norvasc 5» della società Pfizer italiana S.p.a.;

Vista la nota prot. n. F.800/Uff.XI/AG.2475 del 17 novembre 1998 del Ministero della sanità , con cui si comunica alla società Bioindustria farmaceutici S.p.a. il deliberato della Commissione unica del farmaco assunto nella seduta del 9 settembre 1998, in relazione alla domanda di riclassificazione di detta specialità medicinale;

Vista la comunicazione del 18 novembre 1998 della società Bioindustria farmaceutici S.p.a. con cui la medesima prende formalmente atto della suddetta deliberazione assunta dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del 9 settembre 1998 in relazione alla domanda di riclassificazione obbligandosi nei confronti del Ministero della sanità ad inviare mensilmente i dati di vendita dei prodotti a base di amlodipina nelle diverse confezioni per verificare l'effettivo risparmio per il Servizio sanitario nazionale derivanti dall'orientamento delle prescrizioni sulla confezione da 5 mg;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «MONOPINA "5"», a base di amlodipina, della società Bioindustria farmaceutici S.p.a., con sede in Borgo S. Michele Latina, è classificata in classe *a)* ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella confezione 28 compresse da 5 mg A.I.C. n. 027444013, al prezzo di L. 36.000, I.V.A. compresa, alle condizioni indicate nel preambolo.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1998

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 22

99A1843

PROVVEDIMENTO 31 dicembre 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale a base di amlodipina denominata «Antacal "5"», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1997, nel quale la specialità medicinale denominata «Antacal "mite"» a base di amlodipina della società Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede in Milano, nella confezione 28 compresse 5 mg, A.I.C. n. 027461019, risulta classificata in classe *c)*;

Vista la domanda del 25 febbraio 1998 con cui la società Errekappa Euroterapici S.p.a., chiede la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale denominata «Antacal "mite"», nella confezione sopra indicata, al prezzo al pubblico di L. 30.800, allineandola a quella della confezione 14 compresse da 10 mg della medesima specialità medicinale;

Vista la domanda del 25 febbraio 1998 presentata all'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali con cui la società Errekappa Euroterapici S.p.a., chiede di modificare la denominazione della specialità medicinale da «Antacal "mite" ad «Antacal "5"» ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 540/1992;

Visto il provvedimento prot. n. 800/AIC/8853 del 5 maggio 1998 relativo alla pratica n. NOT/98/204, dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali del Ministero della sanità, con cui l'ufficio sopra citato, ritiene perfezionata la procedura prevista ai sensi dell'art. 12-*bis* del decreto legislativo n. 178/1991 così come modificato dal decreto legislativo n. 44/1997;

Vista la domanda del 30 giugno 1998 con cui la società Errekappa Euroterapici S.p.a., chiede, ad integrazione della domanda di riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale «Antacal "5"» del 27 febbraio 1998, che il prezzo applicato alla confezione 28 compresse da 5 mg di tale prodotto sia di L. 36.000;

Considerato che la specialità medicinale denominata «Antacal "5"» presenta lo stesso principio attivo, la stessa forma farmaceutica, lo stesso dosaggio e la medesima confezione, della specialità medicinale «Norvasc 5» della società Pfizer italiana S.p.a.;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 9 settembre 1998, con la quale è stato espresso parere favorevole alla classificazione in classe *a)* della specialità medicinale «Norvasc 5», nella confezione 28 compresse da 5 mg, al prezzo di L. 36.000, I.V.A. compresa, a condizione che la società invii mensilmente i dati di vendita dei prodotti a base di amlodipina nelle diverse confezioni, riservandosi di riesaminare la questione, sulla base dei dati forniti, per verificare se si saranno realizzate le condizioni di risparmio per il Servizio sanitario nazionale, derivanti dall'orientamento delle prescrizioni sulla confezione da 5 mg della specialità medicinale «Norvasc 5»;

Vista la propria deliberazione assunta nella seduta del 14 ottobre 1998 con la quale è stato espresso parere favorevole alla classificazione di classe *a)* della specialità medicinale «Antacal "5"», nella confezione 28 compresse da 5 mg, al prezzo di L. 36.000, I.V.A. compresa, applicando gli stessi criteri definiti per l'identica confezione della specialità «Norvasc 5» della società Pfizer italiana S.p.a.;

Vista la nota prot. n. F.800/Uff.XI/AG.3777 del 17 novembre 1998 del Ministero della sanità, con cui si comunica alla società Errekappa Euroterapici S.p.a. il deliberato della Commissione unica del farmaco assunto nella seduta del 9 settembre 1998, in relazione alla domanda di riclassificazione di detta specialità medicinale;

Vista la comunicazione del 18 novembre 1998 della società Errekappa Euroterapici S.p.a., con cui la medesima prende formalmente atto della suddetta deliberazione assunta dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del 9 settembre 1998, in relazione alla domanda di riclassificazione obbligandosi nei confronti del Ministero della sanità ad inviare mensilmente i dati di vendita dei prodotti a base di amlodipina nelle diverse confezioni per verificare l'effettivo risparmio per il Servizio sanitario nazionale derivanti dall'orientamento delle prescrizioni sulla confezione da 5 mg;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «ANTACAL "5"», a base di amlodipina, della società Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede in Milano, è classificata in classe *a)* ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella confezione 28 compresse da 5 mg, A.I.C. n. 027461019, al prezzo di L. 36.000, I.V.A. compresa, alle condizioni indicate nel preambolo.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1998

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 41

99A1844

PROVVEDIMENTO 31 dicembre 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale a base di levobunololo denominata «Vistagan», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1997, nel quale la specialità medicinale denominata «Vistagan» a base di levobunololo della società Allergan S.p.a., con sede in Roma, con particolare riferimento alla confezione flacone collirio 5 ml 0,25%, A.I.C. n. 025737038, risulta classificata in classe *c);*

Vista la domanda del 30 luglio 1998 con cui la società Allergan S.p.a. chiede la riclassificazione in *a)* della specialità medicinale denominata «Vistagan» nella confezione flacone collirio 5 ml 0,25%, al prezzo di L. 9.700;

Vista la propria deliberazione assunta nella seduta del 23 settembre 1998, con la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe *a)* al prezzo di L. 6.700, comprensivo già della prima tranche di adeguamento al prezzo medio europeo, calcolata in L. 600 secondo proporzione con quella attribuita alla confezione di «Vistagan» 5 ml 0,5% già in prontuario;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Vistagan» a base levobunololo della società Allergan S.p.a., con sede in Roma, nella confezione flacone collirio 5 ml 0,25%, A.I.C. n. 025737038, è classificata in classe *a)* al prezzo al pubblico di L. 6.700, I.V.A. inclusa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1998

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 16

99A1845

PROVVEDIMENTO 31 dicembre 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «Neotigason», a base di acitretina, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni:

Visto il decreto n. 157/1997 del 28 marzo 1997 dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali del Ministro della sanità, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del

26 aprile 1997, con il quale la specialità medicinale denominata «Neotigason», a base di acitretina, della società Roche S.p.a., con sede in Milano, nelle confezioni 30 capsule da 10 mg, A.I.C. n. 027480019, e 20 capsule da 25 mg, A.I.C. n. 027480021, viene classificata in classe *c)*;

Vista la domanda prot. n. 76/98 del 3 aprile 1998 con la quale la società Roche S.p.a. chiede la riclassificazione in classe *a)* oppure in classe *b)* della specialità medicinale «Neotigason», nelle confezioni sopra indicate, rispettivamente ai prezzi di L. 64.600 e L. 95.000;

Vista la nota prot. F.800/Uff.XI/Ag.2/3401 del 15 luglio 1998, con la quale l'ufficio XI - Prezzi del Ministero della sanità, chiede al CIPE di verificare l'esattezza del calcolo del prezzo medio europeo proposto dalla suddetta società relativo alla specialità medicinale denominata «Neotigason», nelle confezioni 30 capsule da 10 mg e 20 capsule da 25 mg;

Vista la nota prot. n. 7/8020 del 15 luglio 1998 con cui il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del CIPE comunica che i prezzi al pubblico per la specialità medicinale «Neotigason», nelle confezioni sopra citate, sono rispettivamente di L. 64.600 e L. 90.800;

Viste le proprie deliberazioni, assunte nelle sedute del 29 luglio 1998, e del 28 ottobre 1998, con le quali è stato espresso parere favorevole alla classificazione in classe *a)* della specialità medicinale «Neotigason», della società Roche S.p.a., con un prezzo non superiore al prezzo medio europeo, calcolato in L. 54.800, I.V.A. compresa, per la confezione 30 capsule da 10 mg, e in L. 77.000, I.V.A. compresa, per la confezione 20 capsule da 25 mg;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Neotigason», a base di acitretina, della società Roche S.p.a., con sede in Milano, nelle confezioni 30 capsule da 10 mg, A.I.C. n. 027480019, e 20 capsule da 25 mg, A.I.C. n. 027480021, è classificata in classe *a)*, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, rispettivamente ai prezzi al pubblico di L. 54.800 e L. 77.000, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1998

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 25

99A1846

PROVVEDIMENTO 31 dicembre 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale a base di metformina denominata «Metiguanide», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1997, nel quale la specialità medicinale denominata «Metiguanide», a base di metformina della società Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in Milano, nella confezione 30 compresse 500 mg, A.I.C. n. 021037015, risulta classificata in classe *c)*;

Vista la domanda del 1° settembre 1998, con cui la società Pharmacia & Upjohn S.p.a., chiede la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale denominata «Metiguanide» nella confezione 30 compresse 500 mg, al prezzo di L. 4.100;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 27 ottobre 1998, con la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe *a)* al prezzo medio europeo comprensivo della prima fase di L. 4.100;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Metiguanide», a base di metformina, della società Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in Milano, nella confezione 30 compresse 500 mg, A.I.C. n. 021037015, è classificata in classe *a)* al prezzo al pubblico di L. 4.100, I.V.A. inclusa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1998

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 43

99A1847

PROVVEDIMENTO 31 dicembre 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «Genlip», a base di gemfibrozil, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dellart. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1997, supplemento ordinario n. 22, nel quale la specialità medicinale denominata «Genlip», a base di gemfibrozil, della società Istituto lusofarmaco d'Italia S.p.a., con sede in Milano, nella confezione 30 compresse da 600 mg, A.I.C. n. 026737015, risulta classificata in classe *c)*;

Vista la domanda datata 19 dicembre 1997 con la quale è stato chiesto il trasferimento della titolarità della specialità medicinale «Genlip» a favore della società Warner Lambert Consumer Healthcare S.Com.P.A;

Visto il decreto n. 122 del 14 aprile 1998 dell'Ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali del Ministero della sanità, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 12 maggio 1998, con il quale è stato disposto il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Genlip» dalla società Istituto lusofarmaco d'Italia S.p.a. alla società Warner Lambert Consumer Healthcare S.Com.P.A;

Vista la domanda del 25 agosto 1998, con la quale la società Warner Lambert Consumer Healthcare S.Com.P.A, chiede la riclassificazione in classe *a)* con nota 14, della specialità medicinale «Genlip», a base di gemfibrozil, nella confezione sopra citata, al prezzo di L. 23.900, come calcolato ai sensi della deliberazione CIPE 26 febbraio 1999 (deliberazione n. 10/98);

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 27 ottobre 1998, con la quale è stato approvato l'inserimento in classe *a)*, con nota 14, della specialità medicinale «Genlip», a base di gemfibrozil, della società Warner Lambert Consumer Healthcare S.Com.P.A, nella confezione 30 comprese da 600 mg, al prezzo medio europeo comprensivo della prima fase di L. 23.900, I.V.A. compresa;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Genlip», a base di gemfibozil, della società Warner Lambert Consumer Healthcare S.Com.P.A, con sede in Lainate (Milano), nella confezione 30 compresse 600 mg, A.I.C. n. 026737015, è classificata in classe *a),* con nota 14, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo di L. 23.000, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1998

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 44

99A1848

PROVVEDIMENTO 31 dicembre 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «Lopid», a base di gemfibrozil, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni:

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1997, supplemento ordinario n. 22, nel quale la specialità medicinale denominata «Lopid», a base di gemfibrozil, della società Parke Davis S.p.a., con sede in Lainate (Milano), nella confezione 30 compresse da 600 mg, A.I.C. N. 025445026, risulta classificata in classe *c);*

Vista la domanda del 3 agosto 1998, con la quale la società Parke Davis S.p.a., chiede la riclassificazione in classe *a)* con nota 14, della specialità medicinale «Lopid», a base di gemfibrozil, nella confezione sopra citata, al prezzo di L. 23.900, come calcolato ai sensi della deliberazione CIPE 26 febbraio 1998 (deliberazione n. 10/98);

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 27 ottobre 1998, con la quale è stato approvato l'inserimento in classe *a)* con nota 14, della specialità medicinale «Lopid», a base di gemfibrozil, della società Parke Davis S.p.a., nella confezione 30 compresse da 600 mg, al prezzo medio europeo comprensivo della prima fase di L. 23.900, I.V.A. compresa;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Lopid», a base di gemfibozil, della società Parke Davis S.p.a., con sede in Lainate (Milano), nella confezione 30 compresse 600 mg, A.I.C. n. 025445026, è classificata in classe *a),* con nota 14, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo di L. 23.900, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1998

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 42

99A1849

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 marzo 1999.

Elevazione della quota di copertura della prenotazione delle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto l'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo a modificazioni del regime di intervento di cui agli «incentivi automatici» previsti dalla richiamata legge 341/95;

Visto l'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha istituito il Fondo unico per gli incentivi alle imprese;

Visto il decreto 23 febbraio 1999 con il quale è stata definita la ripartizione tra i vari interventi agevolativi delle risorse finanziarie globalmente assegnate, in termini di competenza, al capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti ministeriali n. 01 e n. 02 del 2 gennaio 1999 con i quali è stata disposta la prenotazione delle risorse per le dichiarazioni-domanda presentate ai sensi della richiamata legge n. 341/95, procedendosi, per carenza delle disponibilità finanziarie a copertura, alla riduzione proporzionale degli importi prenotati, nella misura del 61% del massimo a ciascuna spettante;

Considerato che le ulteriori risorse disponibili nell'ambito del Fondo unico per gli incentivi alle imprese consentono l'elevazione della quota massima di copertura della prenotazione delle dichiarazioni-domanda di cui ai citati decreti n. 01 e n. 02 del 2 gennaio 1999 fino al limite del 75% del massimo a ciascuna spettante;

Decreta:

Articolo unico

1. La misura di riduzione proporzionale della prenotazione delle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341, disposta, per mancanza di risorse finanziarie a copertura, con i decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 01 e n. 02 del 2 gennaio 1999, è elevata dal 61% al 75% del massimo spettante a ciascuna iniziativa ammessa con i citati provvedimenti.

2. Gli oneri complessivi sono conseguentemente aggiornati:

a) per quanto riguarda il decreto ministeriale n. 01 del 2 gennaio 1999 in L. 986.792.564.067;

b) per quanto riguarda il decreto ministeriale n. 02 del 2 gennaio 1999 in L. 6.528.942.930,

per un complessivo di L. 993.321.506.997 che graveranno sulle disponibilità dell'apposita sezione del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nella misura effettivamente corrispondente ai provvedimenti di liquidazione adottati.

Roma, 2 marzo 1999

Il direttore generale: SAPPINO

99A1878

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 16 febbraio 1999.

Dichiarazione di «tipo approvato» per l'imbarcazione di salvataggio completamente chiusa a caduta libera per navi cisterna denominata «GES 25 T» fabbricata dalla ditta Norsafe AS di Faervik (Norvegia), rappresentata in Italia dalla società Ital-Pro.Ra.Mar. S.r.l., in Genova.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 4 e 31.1.2.1. del capitolo III della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74) resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, come emendata dalla risoluzione MSC 47 (66) del 4 giugno 1996;

Vista la risoluzione IMO A. 689 (17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Viste le risoluzioni MSC 48 (66) del 4 giugno 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazione in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 18 dicembre 1998, della società Ital-Pro.Ra.Mar. S.r.l., con sede a Genova in via Molo Cagni, con la quale ha chiesto il riconoscimento di «tipo approvato» per l'imbarcazione di salvataggio completamente chiusa a caduta libera per navi cisterna denominata «GES 25 T» fabbricata dalla ditta Norsafe AS di Faervik (Norvegia);

Considerato che gli accertamenti effettuati dal R.I.Na. - Direzione generale di Genova, hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 98-DG-31-TA in data 15 dicembre 1998, allegato all'istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» per l'imbarcazione di salvataggio completamente chiusa a caduta libera per navi cisterna denominata «GES 25 T» fabbricata dalla ditta Norsafe di Faervik (Norvegia), rappresentata in Italia dalla società Ital-Pro.Ra.Mar. S.r.l. sopracitata.

L'imbarcazione dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale del battello: «GES 25 T»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

portata massima: 32 persone;

altezza massima di caduta: 17 m;

angolo d'inclinazione della rampa sul piano orizzontale: 35°;

numero e data del decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante dell'imbarcazione dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo come prescritto dalla regola 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74, come emendata.

La predetta imbarcazione è soggetta alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della convenzione sopracitata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1999

Il comandante generale: FERRARO

99A1880

DECRETO 16 febbraio 1999.

Dichiarazione di «tipo approvato» per l'imbarcazione di salvataggio completamente chiusa a caduta libera per navi da carico denominata «GES 25» fabbricata dalla ditta Norsafe AS di Faervik (Norvegia), rappresentata in Italia dalla società Ital-Pro.Ra.Mar. S.r.l., in Genova.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 4 e 31.1.2.1. del capitolo III della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74) resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, come emendata dalla risoluzione MSC 47 (66) del 4 giugno 1996;

Vista la risoluzione IMO A. 689 (17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Viste le risoluzioni MSC 48 (66) del 4 giugno 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazione in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 18 dicembre 1998, della società Ital-Pro.Ra.Mar. S.r.l., con sede a Genova in via Molo Cagni, con la quale ha chiesto il riconoscimento di «tipo approvato» per l'imbarcazione di salvataggio completamente chiusa a caduta libera per navi da carico denominata «GES 25» fabbricata dalla ditta Norsafe AS di Faervik (Norvegia);

Considerato che gli accertamenti effettuati dal R.I.Na. - Direzione generale di Genova, hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 98-DG-31-TA in data 15 dicembre 1998, allegato all'istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» per l'imbarcazione di salvataggio completamente chiusa a caduta libera per navi da carico denominata «GES 25» fabbricata dalla ditta Norsafe AS di Faervik (Norvegia), rappresentata in Italia dalla società Ital-Pro.Ra.Mar. S.r.l. sopracitata.

L'imbarcazione dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale del battello: «GES 25»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

portata massima: 32 persone;

altezza massima di caduta: 17 m;

angolo d'inclinazione della rampa sul piano orizzontale: 35°;

numero e data del decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante dell'imbarcazione dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo come prescritto dalla regola 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74, come emendata.

La predetta imbarcazione è soggetta alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della convenzione sopracitata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1999

Il comandante generale: FERRARO

99A1881

DECRETO 16 febbraio 1999.

Dichiarazione di «tipo approvato» per i tubi flessibili «Tubiflon» tipo «TX» con applicata calza di protezione termica esterna tipo «Pyrojacket», prodotti dalla società Tubiflex S.p.a., in Orbassano.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 15.2.6.8, 15.3. e 18.2.2 del capitolo II-2, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74) come emandata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Visti i decreti ministeriali n. 10/1992 e n. 54/1997 con i quali venivano dichiarati di «tipo approvato» i tubi flessibili «Tubiflon» tipo «TX» con differente protezione termica;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazione in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 12 gennaio 1998, della società Tubiflex S.p.a., con sede a Orbassano (Torino), Strada Torino 25, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per i tubi flessibili «Tubiflon» tipo «TX» con applicata calza di protezione termica esterna tipo «Pyrojacket»;

Visto il parere favorevole del Ministero degli interni, Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, trasmesso con nota n. NS6378/4154/ sott. 310, in data 10 dicembre 1998;

Considerato che gli accertamenti effettuati dal registro italiano navale hanno avuto esito positivo come la relazione sugli accertamenti eseguiti, in data 12 ottobre 1998, con allegato il rapporto n. 98-DG-30-TA, trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati di «tipo approvato» per i tubi flessibili «Tubiflon» tipo «TX» con applicata calza di protezione termica esterna tipo «Pyrojacket», prodotti dalla società Tubiflex S.p.a. sopracitata.

I predetti tubi dovranno essere costruiti in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

La protezione termica tipo «Pyrojacket» per tubi con diametri da 3/8" ad 1 1/2", è composta da:

calza tubolare in fibra di vetro intrecciata, monostrato, di spessore 3 mm;

rivestimento esterno di silicone, di colore rosso, di spessore 1.2 mm.

Per i tubi di diametro 2", 2 1/2" e 3" la protezione termica prevede il rivestimento tipo «Pyrojacket» unitamente ad uno strato in fibra di vetro (sigla SA.GOOVO), con le seguenti caratteristiche:

tessuto in fibra di vetro, monostrato, di spessore 3.5 mm;

calza tubolare in fibra di vetro intrecciata, di spessore 3 mm;

rivestimento esterno di silicone, di colore rosso, di spessore 1.2 mm.

Dette protezioni sono fissate alle estremità dei tubi mediante fascette a vite in acciaio inox.

I tubi flessibili «Tubiflon» tipo «TX» con applicata calza di protezione termica esterna tipo «Pyrojacket» dovranno riportare le seguenti indicazioni:

nome del fabbricante;

denominazione commerciale e diametro nominale;

pressione di esercizio;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del decreto di approvazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1999

Il comandante generale: FERRARO

99A1882

DECRETO 16 febbraio 1999.

Dichiarazione di «tipo approvato» per la gru per imbarcazione di salvataggio di tipo «VIP 8», fabbricata dalla società Umoe Schat-Harding AS (Norvegia) e distribuita in Italia dalla ditta Taimar R.I.E. S.a.s., in Milano.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 4, 30 e 48.1 del capitolo III della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74) (83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 31;

Vista la risoluzione IMO A. 689 (17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Viste le risoluzioni MSC 48 (66) del 4 giugno 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1991, n. 84, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 30 dicembre 1998, della società Taimar R.I.E. S.a.s., con sede a Milano in Viale Evaristo Stefini 3, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per la gru per imbarcazione di salvataggio tipo «VIP 8», fabbricata dalla ditta Umoe Schat-Harding AS (Norvegia);

Considerato che gli accertamenti effettuati dal registro italiano navale - Direzione generale di Genova, hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 97-DG-123-TA in data 17 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» per la gru per imbarcazioni di salvataggio di tipo «VIP 8», fabbricata dalla società Umoe Schat-Harding AS (Norvegia) e distribuita in Italia dalla ditta Taimar R.I.E. S.a.s. sopracitata.

La predetta gru dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di identificazione:

nome del fabbricante e marchio di fabbrica;

tipo di gru «VIP 8»;

carico di lavoro totale (CL = 78,5 kN);

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del decreto ministeriale di approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del verricello dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74, come emendata.

Il citato dispositivo è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.1 del cap. III della convenzione sopracitata e della sezione 6 della parte II della Ris. IMO A. 689 (17).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1999

Il comandante generale: FERRARO

99A1883

DECRETO 16 febbraio 1999.

Dichiarazione di «tipo approvato» per il battello di emergenza veloce denominato «Alusafe MOB 600 FRB», fabbricato dalla ditta UFAS Ulstein Forsyningstjeneste A/S con sede a Ulsteinvik (Norvegia) di cui la società Taimar R.I.E. S.a.s., in Milano, è rappresentante in Italia.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 4.1, 30, e 47 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689 (17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Viste le risoluzioni MSC 48 (66) e MSC 47 (66) del 4 giugno 1996;

Vista la circolare MSC 809 del 30 giugno 1997;

Visto il decreto ministeriale n. 178/1996 con il quale veniva dichiarato di «tipo approvato» il battello «Alusafe 600» dal quale il battello «Alusafe MOB 600 FRB» deriva;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazione in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 4 maggio 1998, presentata dalla società Taimar R.I.E. S.a.s., con sede a Milano in Viale Evaristo Stefini 3, intesa ad ottenere il riconoscimento di «tipo approvato» per il battello di emergenza veloce denominato «Alusafe MOB 600 FRB»;

Considerato che gli accertamenti effettuati dal R.I.Na. - Direzione generale di Genova, volti a verificare le modifiche richieste dalla ditta predetta hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 97-DG-77-TA in data 26 novembre 1998, allegato all'istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» per il battello di emergenza veloce denominato «Alusafe MOB 600 FRB» fabbricato dalla ditta Ufas Ulstein Forsyningstjeneste A/S con sede a Ulsteinvik (Norvegia) di cui la società Taimar R.I.E S.a.s. sopracitata è rappresentante in Italia.

Il battello dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale dell'imbarcazione: «Alusafe MOB 600 FRB»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del decreto di approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del battello dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione come prescritto dalla regola 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74, come emendata.

Il predetto battello è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della convenzione sopracitata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1999

Il comandante generale: FERRARO

99A1884

DECRETO 2 marzo 1999.

Proroga del termine di scadenza della sessione d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto per l'anno 1999.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
TRASPORTI TERRESTRI

Visto l'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, recante la «Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto», ed in specie il comma 3 del medesimo art. 5 il quale stabilisce che la sessione di esame, il cui svolgimento è finalizzato al conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ha luogo annualmente, secondo modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1996, n. 338, recante il «Regolamento concernente i programmi di esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto», adottato in attuazione del citato art. 5, comma 3, della predetta legge n. 264 del 1991 ed in specie l'art. 6, commi 1 e 3, del medesimo decreto, il quale demanda al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione la fissazione del calendario delle prove d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

Visto il decreto dirigenziale 23 ottobre 1996 concernente le «Prove d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto», ed in specie il comma 3 dell'articolo unico, il quale ha fissato la durata della sessione di esame nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 30 aprile di ogni anno;

Visti i decreti dirigenziali 21 marzo 1997 e 28 gennaio 1998, con i quali è stata prorogata al 31 dicembre 1997 ed al 31 dicembre 1998 la scadenza della sessione d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, rispettivamente, per gli anni 1997 e 1998;

Considerato il permanere di difficoltà organizzative, segnalate dalle commissioni d'esame di cui al citato art. 5, comma 1, della legge n. 264 del 1991, nell'attuale fase di applicazione della predetta norma;

Decreta:

Articolo unico

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo unico, commi 1 e 2, del decreto dirigenziale 23 ottobre 1996, per l'anno 1999 è prorogata al 31 dicembre la scadenza della relativa sessione d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, nel rispetto di quanto previsto dall'art 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 1999

Il capo del Dipartimento: FABRETTI LONGO

99A1900

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 8 marzo 1999.

Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti nel conto economico del bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e riassicurazione. (Provvedimento n. 1140-G).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed in particolare gli articoli 55, comma 3, e 67, comma 5, che attribuiscono all'ISVAP il potere di stabilire con proprio provvedimento i criteri per la determinazione, nell'ambito del conto economico del bilancio di esercizio, delle quote dell'utile degli investimenti da trasferire al conto tecnico dei rami danni e di quelle da trasferire al conto non tecnico dei rami vita nonché delle quote dell'utile degli investimenti da trasferire al conto tecnico dei rami vita per il conto economico del bilancio consolidato;

Ritenuta la necessità di stabilire i suddetti criteri che devono essere applicati a partire dal bilancio di esercizio e consolidato dell'anno 1998 da parte delle imprese e sedi secondarie (nel seguito pure denominate imprese) di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 173/1997;

Dispone:

TITOLO I
BILANCIO DI ESERCIZIO

Sezione 1
RAMI DANNI

Art. 1.

Quota dell'utile degli investimenti

1. Le imprese di cui all'art. 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni indicati al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, trasferiscono, nell'ambito del conto economico, una quota dell'utile degli investimenti dal conto non tecnico al conto tecnico secondo le modalità stabilite nella presente sezione.

2. L'utile degli investimenti da assumere ai fini della determinazione della quota da trasferire al conto tecnico è dato dall'ammontare dei proventi da investimenti iscritto nel conto non tecnico al netto dell'importo degli oneri patrimoniali e finanziari iscritto nel medesimo conto non tecnico.

Art. 2.

Criteri di determinazione

1. La determinazione della quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto tecnico è effettuata secondo i criteri stabiliti nei commi successivi.

2. Sono individuate le riserve tecniche obbligatorie ai sensi di legge costituite da riserve premi, riserve sinistri, riserve per partecipazione agli utili e ristorni, riserva di senescenza per il ramo malattia, riserva di compensazione per il ramo credito e riserva di equilibrio per rischi di calamità naturale di cui all'art. 12 della legge 16 febbraio 1995, n. 35.

3. È individuata la semisomma delle suddette riserve tecniche del lavoro diretto e del lavoro indiretto, assunte al netto delle cessioni in riassicurazione, alla fine dell'esercizio precedente ed alla fine dell'esercizio.

4. È altresì individuata la semisomma del patrimonio netto e delle passività subordinate alla fine dell'esercizio precedente ed alla fine dell'esercizio.

5 È determinato il rapporto tra l'importo di cui al comma 3 e la somma degli importi di cui ai commi 3 e 4.

6. Il valore risultante dal rapporto di cui al comma 5 è applicato all'importo dell'utile netto degli investimenti calcolato secondo le modalità previste all'art. 1, comma 2. Il risultato ottenuto costituisce la quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto tecnico dei rami danni.

Art. 3.

Criteri di attribuzione

1. Nell'attribuzione della quota dell'utile degli investimenti, da effettuare sulla base dei criteri stabiliti nei commi successivi, il richiamo alle riserve tecniche è riferito agli accantonamenti obbligatori costituiti nel bilancio dell'esercizio in chiusura.

2. La ripartizione fra portafoglio italiano e portafoglio estero (lavoro diretto ed indiretto) della quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico in applicazione dei criteri di cui all'art. 2 è effettuata proporzionalmente al rapporto tra riserve tecniche, al netto delle cessioni in riassicurazione, relative a ciascun portafoglio e la somma delle stesse riserve tecniche nette dei portafogli italiano ed estero.

3. La parte della quota dell'utile degli investimenti relativa al portafoglio italiano, da assegnare a ciascuno dei rami di attività, è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle riserve tecniche nette del lavoro diretto ed indiretto di ogni ramo e l'ammontare delle stesse riserve tecniche nette riguardante il totale dei rami esercitati.

4. Nell'ambito di ciascun ramo l'assegnazione della quota dell'utile degli investimenti ai rischi del lavoro diretto è effettuata in base all'incidenza delle riserve tecniche nette del lavoro diretto sull'ammontare delle stesse riserve tecniche nette di ramo del lavoro diretto e indiretto: il residuo importo è assegnato al lavoro indiretto.

5. Secondo quanto previsto dall'art. 55, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, nella nota integrativa sono illustrati i criteri adottati per il trasferimento della quota dell'utile degli investimenti dal conto non tecnico al conto tecnico in applicazione delle disposizioni contenute nella presente sezione.

Art. 4.

Basi di calcolo

1. Le voci di bilancio da considerare e le modalità del calcolo della quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto tecnico sono riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento.

2. In allegato al bilancio di esercizio è trasmesso all'ISVAP, unitamente ai moduli di vigilanza di cui al provvedimento n. 1059 - G del 4 dicembre 1998, un prospetto in forma libera riportante il dettaglio delle singole voci di bilancio considerate, con i relativi importi, ed il procedimento di calcolo seguito per la determinazione della quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico e per la ripartizione della quota stessa tra portafoglio italiano e portafoglio estero, tra i singoli rami del portafoglio italiano e tra lavoro diretto e lavoro indiretto (portafoglio italiano) di ciascun ramo.

Sezione 2

RAMI VITA

Art. 5.

Quota dell'utile degli investimenti

1. Le imprese di cui all'art. 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita indicati al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, trasferiscono, nell'ambito del conto economico, una quota dell'utile degli investimenti dal conto tecnico al conto non tecnico secondo le modalità stabilite nella presente sezione.

2. L'utile degli investimenti da assumere ai fini della determinazione della quota da trasferire al conto non tecnico è dato dall'ammontare dei proventi da investimenti iscritto nel conto tecnico al netto dell'importo degli oneri patrimoniali e finanziari iscritto nel medesimo conto tecnico. Sono comunque esclusi ai suddetti fini i proventi e le plusvalenze non realizzate nonché gli oneri patrimoniali e finanziari e le minusvalenze non realizzate relativi ad investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio ed a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione.

Art. 6.

Criteri di determinazione

1. La determinazione della quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto non tecnico è effettuata secondo i criteri stabiliti nei commi successivi.

2. Sono individuate le riserve tecniche obbligatorie ai sensi di legge costituite da riserve matematiche, riserve premi delle assicurazioni complementari, riserve per somme da pagare, riserve per partecipazione agli utili e ristorni e altre riserve tecniche. Sono comunque escluse le riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e le riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione.

3. È individuata la semisomma del patrimonio netto e delle passività subordinate alla fine dell'esercizio precedente ed alla fine dell'esercizio.

4. È altresì individuata la semisomma delle riserve tecniche obbligatorie ai sensi di legge di cui al comma 2 del lavoro diretto e del lavoro indiretto, assunte al netto delle cessioni in riassicurazione, alla fine dell'esercizio precedente ed alla fine dell'esercizio.

5. È determinato il rapporto tra l'importo di cui al comma 3 e la somma degli importi di cui ai commi 3 e 4.

6. Il valore risultante dal rapporto di cui al comma 5 è applicato all'importo dell'utile netto degli investimenti calcolato secondo le modalità previste all'art. 5, comma 2. Il risultato ottenuto costituisce la quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto non tecnico.

7. Qualora l'utile degli investimenti che resta assegnato al conto tecnico dei rami vita in applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti risulti inferiore all'ammontare degli utili degli investimenti contrattualmente riconosciuti agli assicurati nell'esercizio, la quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto non tecnico deve essere opportunamente ridotta, fino al suo eventuale annullamento, in misura pari a tale minor valore.

Art. 7.

Criteri di attribuzione

1. Nell'attribuzione della quota dell'utile degli investimenti, da effettuare sulla base dei criteri stabiliti nei commi successivi, il richiamo alle riserve tecniche è riferito agli accantonamenti obbligatori costituiti nel bilancio dell'esercizio in chiusura. Ai fini di cui al presente articolo sono comunque escluse le riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e le riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione.

2. La ripartizione fra portafoglio italiano e portafoglio estero (lavoro diretto ed indiretto) della quota dell'utile degli investimenti che risulta assegnata al conto tecnico in applicazione dei criteri di cui all'art. 6 è effettuata proporzionalmente al rapporto tra riserve tecniche, al netto delle cessioni in riassicurazione, relative a ciascun portafoglio e la somma delle stesse riserve tecniche nette dei portafogli italiano ed estero.

3. La parte della quota dell'utile degli investimenti relativa al portafoglio italiano, da assegnare a ciascuno dei rami di attività, è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle riserve tecniche nette del lavoro diretto ed indiretto di ogni ramo e l'ammontare delle stesse riserve tecniche nette riguardante il totale dei rami esercitati.

4. Nell'ambito di ciascun ramo l'assegnazione della quota dell'utile degli investimenti ai rischi del lavoro diretto è effettuata in base all'incidenza delle riserve tecniche nette del lavoro diretto sull'ammontare delle stesse riserve tecniche nette di ramo del lavoro diretto ed indiretto: il residuo importo è assegnato al lavoro indiretto.

5. Secondo quanto previsto dall'art. 55, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, nella nota integrativa sono illustrati i criteri adottati per il trasferimento della quota dell'utile degli investimenti dal conto tecnico al conto non tecnico in applicazione delle disposizioni contenute nella presente sezione.

Art. 8.

Basi di calcolo

1. Le voci di bilancio da considerare e le modalità del calcolo della quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto non tecnico sono riportate nell'allegato 2 al presente provvedimento.

2. In allegato al bilancio di esercizio è trasmesso all'ISVAP, unitamente ai moduli di vigilanza di cui al provvedimento n. 1059 - G del 4 dicembre 1998, un prospetto in forma libera riportante il dettaglio delle singole voci di bilancio considerate, con i relativi importi, ed il procedimento di calcolo seguito per la determinazione della quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto non tecnico, tenuto anche conto dei limiti di cui al comma 7 dell'art. 6, e per la ripartizione della quota stessa tra portafoglio italiano e portafoglio estero, tra i singoli rami del portafoglio italiano e tra lavoro diretto e lavoro indiretto (portafoglio italiano) di ciascun ramo.

Titolo II

BILANCIO CONSOLIDATO

Art. 9.

Quota dell'utile degli investimenti

1. Le imprese che redigono il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 58, 60 e 62 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 trasferiscono, nell'ambito del conto economico consolidato, una quota dell'utile degli investimenti dal conto non tecnico al conto tecnico dei rami vita secondo le modalità stabilite nel presente titolo.

Art. 10.

Criteri di determinazione

1. La quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei rami vita è pari all'importo derivante dall'aggregazione, effettuata sulla base dei principi di consolidamento di cui agli articoli 68 e 70 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, degli utili degli investimenti assegnati al conto tecnico dei rami vita del bilancio di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento.

2. Qualora la quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei rami vita in applicazione del criterio di cui al comma precedente risulti inferiore all'ammontare degli utili degli investimenti contrattualmente riconosciuti agli assicurati nell'esercizio, la quota medesima deve essere opportunamente aumentata in misura pari a tale minor valore.

Art. 11.

Obblighi di informazione

1. Nella nota integrativa al bilancio consolidato sono illustrati i criteri adottati per il trasferimento della quota dell'utile degli investimenti dal conto non tecnico al conto tecnico dei rami vita effettuato in applicazione delle disposizioni contenute nel presente titolo.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dal bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 1998.

Art. 13.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1999

Il presidente: MANGHETTI

ALLEGATO 1

Bilancio di esercizio - Rami danni

LEGENDA AGGREGATI	VOCI DI BILANCIO	
	Modello di riferimento	Voci e Calcolo
a) Utile netto degli investimenti	Allegato II - Conto Economico (sezione III - conto non tecnico)	(92 - 97)
b) Semisomma delle riserve tecniche nette dell'esercizio N-1 e dell'esercizio N	Allegato 1 Nota Integrativa (Stato patrimoniale - gestione danni)	$\frac{(297 - 242) + (117 - 62)}{2}$
c) Semisomma dei patrimoni netti e delle passività subordinate dell'esercizio N-1 e dell'esercizio N	Allegato 1 Nota Integrativa (Stato patrimoniale - gestione danni)	$\frac{(290 + 110) + (291 + 111)}{2}$
d) Rapporto tra semisomma riserve tecniche e semisomma delle riserve tecniche e dei patrimoni netti + passività subordinate		$\frac{(b)}{(b) + (c)}$
e) Quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto tecnico		(d) x (a)
f) Quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico da assegnare al portafoglio italiano (il residuo ammontare è attribuito al portafoglio estero)	$\frac{\text{Modulo di vigilanza 18 totale rami}}{\text{Allegato 1 Nota Integrativa (Stato patrimoniale - gestione danni)}}$	$(e) \times \frac{(183 + 187 + 194 + 199 + 203)}{(117 - 62)}$
g_j) Quota dell'utile degli investimenti relativa al portafoglio italiano da attribuire al ramo j (analogamente per gli altri rami danni)	$\frac{\text{Modulo di vigilanza 17 ramo j}}{\text{Modulo di vigilanza 18 totale rami}}$	$(f) \times \frac{(183 + 187 + 194 + 199 + 203) \text{ ramo j}}{(183 + 187 + 194 + 199 + 203) \text{ totale rami}}$
h_j) Quota dell'utile degli investimenti relativa al ramo j da assegnare al lavoro diretto italiano del medesimo ramo (il residuo ammontare è attribuito al lavoro indiretto)	$\frac{\text{Modulo di vigilanza 17 ramo } j_{dir.}}{\text{Modulo di vigilanza 17 ramo } j_{dir.+indir.}}$	$(g) \times \frac{(86 + 90 + 97 + 102 + 203) \text{ ramo } j_{dir}}{(183 + 187 + 194 + 199 + 203) \text{ ramo } j_{dir.+indir.}}$

NOTE:

(1) Le voci 297 e 117 dello stato patrimoniale danni devono essere depurate delle eventuali riserve di perequazione volontariamente costituite dall'impresa ed inserite in C.I.5.
(2) Per la voce 199 dei moduli 17 e 18 (variazione delle riserve tecniche diverse) deve essere assunto, ai fini del calcolo, l'importo della riserva di senescenza e quello della riserva per partecipazione agli utili e ristorni al 31 dicembre di ciascun esercizio.
(3) Per la voce 203 dei moduli 17 e 18 (variazione delle riserve di perequazione) deve essere assunto, ai fini del calcolo, l'importo della riserva di compensazione per il ramo credito e quello della riserva di equilibrio per rischi di calamità naturale al 31 dicembre di ciascun esercizio.
(4) Per la voce 102 del modulo 17 (rischi delle assicurazioni dirette - variazione delle riserve tecniche diverse) vedasi precedente nota (2).

ALLEGATO 2

Bilancio di esercizio - Rami vita

LEGENDA AGGREGATI	VOCI DI BILANCIO	
	Modello di riferimento	Voci e Calcolo
a) Utile netto degli investimenti	Allegato II - Conto Economico (sezione II - conto tecnico)	(42 - 76)
b) Semisomma delle riserve tecniche nette dell'esercizio N-1 e dell'esercizio N	Allegato 2 Nota integrativa - (Stato patrimoniale - gestione vita)	$\frac{(303-249+248) + (123-69+68)}{2}$
c) Semisomma dei patrimoni netti e delle passività subordinate dell'esercizio N-1 e dell'esercizio N	Allegato 2 Nota integrativa - (Stato patrimoniale - gestione vita)	$\frac{(290 + 110) + (291 + 111)}{2}$
d) Rapporto tra semisomma patrimoni netti + passività subordinate e semisomma delle riserve tecniche e dei patrimoni netti + passività subordinate		$\frac{(c)}{(b) + (c)}$
e) Quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto non tecnico		(d) x (a)
f) Riserve matematiche, riserve tecniche diverse e riserve per somme da pagare (portafoglio italiano)*	Modulo di vigilanza 21 - totale rami vita	(149 + 154)
g) Riserve tecniche nette dell'esercizio N	Allegato 2 Nota integrativa - (Stato patrimoniale - gestione vita)	(123 - 69 + 68)
h) Quota dell'utile degli investimenti imputata al conto tecnico da assegnare al portafoglio italiano (il residuo ammontare è attribuito al portafoglio estero)		$(a - e) \times \frac{(f)}{(g)}$
i_j) Riserve matematiche, riserve tecniche diverse e riserve per somme da pagare relative al portafoglio italiano del ramo j*	Modulo di vigilanza 20 - ramo j	(149 + 154) ramo j
l_j) Quota dell'utile degli investimenti relativa al portafoglio italiano da attribuire al ramo j		$(h) \times \frac{(ij)}{(f)}$
m_j) Riserve matematiche, riserve tecniche diverse e riserve per somme da pagare relative al lavoro diretto italiano del ramo j*	Modulo di vigilanza 20 - ramo j	(77 + 82) ramo j
n_j) Quota dell'utile degli investimenti relativa al ramo j da assegnare al lavoro diretto italiano del medesimo ramo (il residuo ammontare è attribuito al lavoro indiretto)		$(lj) \times \frac{(mj)}{(ij)}$

* Escluse le riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e le riserve derivanti dalla gestione di fondi pensione.

99A1886

PROVVEDIMENTO 8 marzo 1999.

Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa in tutti i rami autorizzati e dell'attività assicurativa in alcuni rami danni de La Sicurtà 1879 Assicurazioni S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1135).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative ed il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visti altresì i decreti ministeriali del 26 novembre 1984 e del 19 aprile 1994 con i quali la società La Sicurtà 1879 Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con esclusione del rischio energia nucleare, 9 con esclusione del rischio films, 10, 11, 12, 13 con esclusione del rischio energia nucleare, 14, 15, 16, 17, 18 di cui al punto *A)* della tabella allegata al citato decreto legislativo n. 175/1995 e all'esercizio dell'attività riassicurativa in tutti i rami danni;

Considerato che la società ha rinunciato all'attività riassicurativa in tutti i rami autorizzati e all'attività assicurativa nei rami corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, merci trasportate, r.c. aeromobili, credito e cauzione e che pertanto ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la società La Sicurtà 1879 Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa in tutti i rami autorizzati e all'attività assicurativa nei rami corpi veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, merci trasportate, r.c. aeromobili, credito e cauzione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1999

Il Presidente: MANGHETTI

99A1901

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 18 febbraio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed in particolare gli articoli relativi alla facoltà di ingegneria;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Ancona emanato con proprio decreto del 14 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 2 giugno 1998;

Constatato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, con cui si modifica l'ordinamento della facoltà di ingegneria e l'ordinamento didattico dei relativi corsi di laurea della facoltà di ingegneria ed in particolare la tabella XXIX annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1991, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 1991, con cui viene modificato lo statuto dell'Università di Ancona adeguando l'ordinamento didattico della facoltà di ingegneria e dei suoi corsi di laurea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 112 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994, che individua i settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari in applicazione dell'art. 14 della legge n. 341/1990;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 112 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994, che integra l'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Viste le delibere degli organi accademici di questa Università, adottate in data 14 dicembre 1994 dal consiglio di facoltà di ingegneria, in data 7 giugno 1995 dal consiglio di amministrazione ed in data 13 giugno 1995 dal senato accademico, con le quali si chiede la modifica di statuto limitatamente alla facoltà di ingegneria per adeguare gli insegnamenti universitari dei propri corsi di laurea ai settori scientifico-disciplinari di cui ai precitati decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, e 6 maggio 1994;

Vista la propria nota, prot. n. 28860, del 6 luglio 1995 con la quale sono state inviate le precitate delibere degli organi accademici di questa Università;

Vista la nota ministeriale, prot. n. 1373, del 1° settembre 1995, con la quale si inviavano le precitate delibere al Consiglio universitario nazionale per l'acquisizione del parere;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1995, concernente la modifica all'ordinamento didattico relativamente ai corsi di laurea afferenti alla facoltà di ingegneria;

Viste le delibere degli organi accademici di questa Università, adottate in data 26 giugno 1996 dal consiglio di facoltà di ingegneria, in data 24 luglio 1996 dal consiglio di amministrazione ed in data 25 luglio 1996 dal senato accademico, volte ad ottenere la modifica di statuto limitatamente alla facoltà di ingegneria in adeguamento al precitato decreto ministeriale del 22 maggio 1995;

Viste le delibere degli organi accademici di questa Università, adottate in data 11 settembre 1996 dal consiglio di facoltà di ingegneria, in data 23 settembre 1996 dal senato accademico ed in data 25 settembre 1996 dal consiglio di amministrazione, volte ad ottenere la seguente rettifica alla proposta di modifica di statuto appena citata:

eliminazione del settore I15A chimica fisica applicata fra le annualità di indirizzo per l'indirizzo materiali C.C.L. di ingegneria meccanica;

sostituzione della tabella D.1.2 completata dalla nota esplicativa secondo il testo allegato alle delibere medesime.

Vista la nota ministeriale, prot. n. 797 del 7 maggio 1997, con la quale si trasmette il parere espresso, in merito alle modifiche di statuto precitate, dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 21 marzo 1997, che testualmente recita:

«il Consiglio universitario nazionale esprime parere favorevole alle modifiche di statuto proposte, ivi comprese le rettifiche apportate dal consiglio di amministrazione in data 25 settembre 1996, sempreché gli uffici abbiano verificato la corrispondenza tra le tabelle proposte e l'ordinamento didattico universitario vigente»;

Constatato tuttavia che con l'anzidetta nota ministeriale si comunica la non conformità con le tabelle dell'ordinamento didattico universitario di cui al decreto ministeriale 22 maggio 1995 delle tabelle dei corsi di laurea della facoltà di ingegneria di questa Università proposte con la precitata modifica di statuto e si invita a rinviare al Ministero dell'università nuove delibere di adeguamento;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di ingegneria del 21 maggio 1997, con la quale, a recepimento delle osservazioni formulate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica con la nota precitata, si confermano le proprie delibere del 26 giugno 1996, dell'11 settembre 1996 in merito alla riformulazione dell'ordinamento didattico dei corsi di laurea in ingegneria ad esclusione delle tabelle che vengono sostituite con quelle approvate nella medesima seduta ed allegate in delibera;

Vista la delibera del senato accademico del 26 gennaio 1999, con la quale si esprime parere favorevole a quanto deliberato dal consiglio di facoltà di ingegneria nella seduta del 21 maggio 1997 ed alla riformulazione dello statuto dell'Università degli studi di Ancona limitatamente alla facoltà di ingegneria - corsi di laurea con l'inserimento dell'articolato 2.2 (allegato alla delibera medesima) e la conseguente abrogazione dell'articolato precedente (articoli 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6) previo parere favorevole del consiglio di amministrazione;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 28 gennaio 1999 con la quale si esprime parere favorevole a quanto deliberato dal consiglio di facoltà di inge-

gneria nella seduta del 21 maggio 1997 e si autorizza la modifica di statuto intesa ad ottenere l'inserimento, all'art. 2.2, dell'articolato (allegato alla delibera medesima) relativo all'ordinamento dei corsi di laurea della facoltà di ingegneria di cui alla tabella XXIX allegata al decreto ministeriale 22 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1995, e la conseguente abrogazione dell'articolato precedente (articoli 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6);

Viste infine le delibere degli organi accademici di questa Università, adottate in data 9 ottobre 1996 dal consiglio di facoltà di ingegneria, in data 30 ottobre 1996 dal consiglio di amministrazione ed in data 25 ottobre 1996 dal senato accademico, volte ad ottenere l'inserimento a statuto del seguente art. 3.13-*bis:* «In deroga a quanto disposto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 e dall'art. 5 del decreto 22 maggio 1995 ed eventuali altri similari è consentito ad ogni studente, per tutta la durata della propria carriera universitaria, la facoltà di optare per il più recente degli ordinamenti in vigore alla data del rinnovo dell'iscrizione»;

Considerato in particolare che tale nuovo articolo è identificato dalle predette delibere quale il 3.13-*bis* e che tuttavia dall'esame della numerazione del vigente statuto tale indicazione risulta frutto di mero errore materiale, nel mentre rimanendo immutato il testo dell'articolo citato, appare opportuno assegnare allo stesso la numerazione di 2.2.5 come riportato nel testo di cui al dispositivo del presente decreto;

Vista la nota ministeriale, prot. n. 982 del 2 giugno 1997, con la quale si trasmette il parere favorevole espresso, in merito alle modifiche di statuto precitate, dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 21 marzo 1997;

Visto l'art. 17, commi 95, 101 e 119, della legge n. 127 del 15 maggio 1997 e le circolari ministeriali n. 2079 del 5 agosto 1997 e n. 1/98 del 16 giugno 1998;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni è ulteriormente modificato come appresso.

Articolo unico

All'art. 2.2 viene inserito, con conseguente abrogazione dei precedenti articoli 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, l'ordinamento didattico dei corsi di laurea della facoltà di ingegneria di cui alla tabella XXIX allegata al decreto ministeriale 22 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1995.

Art. 2.2 *(Facoltà di ingegneria).* — L'accesso ai corsi di laurea della facoltà è regolato dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

2.2.1. La facoltà di Ingegneria conferisce:

1) la laurea in ingegneria civile;

2) la laurea in ingegneria edile;

3) la laurea in ingegneria elettronica;

4) la laurea in ingegneria meccanica;

5) la laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio.

Allo scopo di permettere l'approfondimento in un particolare campo sia di competenze di tipo metodologico sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i predetti corsi di laurea sono articolati in indirizzi, secondo l'elenco sottoindicato e possono ulteriormente essere articolati in orientamenti definiti annualmente su proposta dei competenti consigli di corso di laurea.

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE

Indirizzi:

1) geotecnica;

2) idraulica;

3) strutture;

4) trasporti.

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA

Indirizzi:

1) biomedica;

2) calcolatori elettronici;

3) controlli automatici;

4) microelettronica;

5) telecomunicazioni.

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA

Indirizzi:

1) automazione industriale e robotica;

2) costruzioni;

3) energia;

4) materiali;

5) produzione.

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA
PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO

Indirizzi:

1) ambiente;

2) difesa del suolo;

3) pianificazione e gestione territoriale.

Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «dottore in ingegneria ....» con la specificazione del corso di laurea seguito.

Obiettivo generale di ciascun corso di studio è quello di formare tecnici di elevata preparazione, qualificati per svolgere e gestire le attività connesse con la ricerca e la progettazione e per promuovere e sviluppare l'innovazione tecnologica. Si richiede, pertanto, una formazione di base ad ampio spettro, che approfondisca anche gli aspetti teorici, sia per le discipline propedeutiche, sia per quelle ingegneristiche, unitamente a una preparazione professionale approfondita in un campo delimitato nei suoi contenuti ed individuato dal titolo del corso di laurea.

2.2.2. L'iscrizione al corso di laurea è regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli istituti universitari.

2.2.3. (Ordinamento dei corsi di laurea).

La durata dei corsi di laurea è stabilita in cinque anni.

L'attività didattica assistita (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori, seminari, progetti ed elaborati, visite tecniche, prove parziali di valutazione, tirocinio, ecc.) comprende almeno tremila ore per il corso di laurea in ingegneria civile e almeno quattromila ore per i corsi di laurea in ingegneria per l'ambiente ed il territorio, elettronica, meccanica, edile; in particolare per quest'ultimo corso di laurea, al fine di soddisfare le esigenze formative stabilite dalla normativa CEE per il riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione di architetto.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento a uno o più settori scientifico-disciplinari in modo da raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.

Le tabelle B, C, D ed E riportano le indicazioni dei settori scientifico-disciplinari e del numero delle corrispondenti annualità obbligatorie per i diversi corsi di laurea.

L'ordinamento didattico è riportato nelle tabelle con riferimento alla «annualità», intesa come corso di insegnamento monodisciplinare o integrato, comprendente in ogni caso non meno di ottanta ore di attività didattica assistita. Il corso di insegnamento integrato è costituito da un massimo di tre moduli coordinati, nessuno dei quali inferiore a venti ore, affidati a docenti diversi.

Le modalità di svolgimento dei corsi di insegnamento dovranno favorire la partecipazione attiva dello studente; particolare enfasi sarà dedicata alle connesse attività di laboratorio e progettuali, in modo da raggiungere compatibilmente con le risorse disponibili, classi di insegnamento limitate e, di norma, non superiori a cento studenti.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver frequentato e superato gli esami di un numero di annualità pari a ventinove.

Di tali annualità 9 sono da scegliersi in accordo con la tabella *B;* i corrispondenti insegnamenti hanno l'obiettivo di creare la cultura di base e le competenze, anche strumentali, comuni a tutti i corsi di laurea in ingegneria.

Almeno sei annualità sono da scegliersi in accordo con le tabelle *C,* i cui insegnamenti hanno la finalità di caratterizzare gli aspetti di base e professionali dei tre settori dell'ingegneria. Fa eccezione l'ingegneria edile per la quale sono obbligatorie le sei annualità individuate mediante un asterisco.

Almeno cinque annualità sono da scegliersi dalla pertinente tabella *D,* i cui insegnamenti hanno l'obiettivo di fornire la cultura specifica e le competenze professionali generali dei singoli corsi di laurea. Fa ancora eccezione l'ingegneria edile per la quale la tabella «D», composta da quattordici annualità, è vincolante.

Per i corsi di laurea intersettoriali le annualità vanno scelte, oltre che dalla tabella *B,* dalla pertinente tabella *E,* e in numero non inferiore a undici. In ogni caso la tabella *E* ha per i corsi di laurea intersettoriali le funzioni dell'insieme delle tabelle *C* e *D.*

L'indirizzo di corso di laurea ha l'obiettivo di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze di tipo metodologico, sia tecnico-progettuali, realizzative e di esercizio. Le annualità, in numero non inferiore a tre sono scelte dalla facoltà, in accordo con l'obiettivo indicato, nella formulazione del regolamento didattico di ateneo.

Il consiglio di facoltà su proposta dei consigli delle strutture didattiche competenti delibera quali tra le restanti annualità rendere eventualmente obbligatorie sul piano della facoltà e quali organizzare in orientamenti locali.

In attesa della emanazione del regolamento didattico di ateneo, per l'iscrizione agli anni successivi al primo, lo studente dovrà aver superato gli esami relativi al seguente numero di annualità: 0 per l'iscrizione al secondo anno, 0 per l'iscrizione al terzo anno, 0 per l'iscrizione al quarto anno, 0 per l'iscrizione al quinto anno.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità dell'accertamento saranno definite dalla facoltà. Particolari corsi di insegnamento delle lingue potranno essere istituiti dall'ateneo anche facendo ricorso a tecniche e strumenti specifici.

2.2.4. (Regolamento dei corsi di laurea).

I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo, l'articolazione dei corsi di laurea secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare nel regolamento sarà indicato il piano degli studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di settore scientifico-disciplinare di cui al precedente art. 2.2.3, e con l'indicazione delle denominazioni dei singoli corsi di insegnamento (monodisciplinari o integrati), della loro collocazione nei successivi periodi didattici e delle loro eventuali propedeuticità.

Andranno altresì specificati gli eventuali insegnamenti integrati con i loro moduli, le attività pratiche e di laboratorio associate ai singoli corsi, le prove di valutazione e la composizione delle relative commissioni, le modalità dell'esame di laurea.

Per motivate esigenze didattiche possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinari di durata ridotta, corrispondenti a mezza annualità (da 40 a 60 ore).

Nel predisporre i piani degli studi, anche al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne, potranno essere utilizzati anche altri moduli didattici da quotarsi in frazioni di annualità sino alla concorrenza massima di due annualità. L'attività di tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a corrispondente esame, potrà essere ritenuta equivalente fino al massimo di una delle annualità previste per il conseguimento della laurea.

Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi di esclusiva attività didattica (semestri) della durata di almeno tredici settimane didattiche ciascuno, separati dai periodi di valutazione finale degli studenti. Nel formulare il piano degli studi i consigli delle strutture didattiche competenti distribuiranno le attività didattiche tenendo anche presente la necessità degli studenti di disporre di un congruo periodo di tempo per lo studio individuale. Preferibilmente nel corso dell'ultimo anno, con apposite convenzioni o nel quadro dei programmi europei di mobilità studentesca e di cooperazione università-imprese, la facoltà dovrà favorire l'effettuazione di stage e di periodi di studio anche nell'ambito della Comunità europea, sia presso laboratori di ricerca universitari o extrauniversitari, sia presso imprese e industrie qualificate.

Le attività didattiche non puramente teoriche, facenti parte dei singoli insegnamenti, oltre che quelle di tirocinio, potranno essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l'ateneo abbia stipulato apposite convenzioni.

Il consiglio di facoltà potrà prevedere seminari e brevi corsi da frequentare anche presso altre facoltà, al fine di favorire una migliore formazione umanistica, in particolare per quegli studenti che per iter degli studi secondari o per altre motivazioni abbiano mostrato uno scarso livello di preparazione nelle scienze umane.

L'identità di denominazione di insegnamenti comuni a più corsi di laurea non comporta necessariamente identità di programmi e di svolgimento, e quindi di docente.

Gli insegnamenti attivabili sono quelli indicati nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994, decreto ministeriale 12 aprile 1994, e successive modificazioni.

2.2.5. In deroga a quanto disposto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, e dall'art. 5 del decreto 22 maggio 1995 ed eventuali altri similari è consentito ad ogni studente, per tutta la durata della propria carriera universitaria, la facoltà di optare per il più recente degli ordinamenti in vigore alla data del rinnovo dell'iscrizione.

INGEGNERIA CIVILE

Tabella *B*

ANNUALITÀ COMUNI A TUTTI I CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA

Codifica	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica Statistica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
C06X	Chimica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	
K05B	Informatica	1
H15X - I27X	Estimo - Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1

Tabella *C*.1

ANNUALITÀ COMUNI AI CORSI DI LAUREA DI UN SETTORE

Codifica	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Annualità
H01A-H01B	Idraulica - Costruzioni idrauliche	1
H06X	Geotecnica	1
H07A	Scienza delle costruzioni	1
H08A	Architettura tecnica	1
H11X	Disegno	1
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	
I05B	Fisica tecnica ambientale	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I17X	Elettrotecnica	
I18X	Convertitori macchine e azionamenti elettrici	2
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	1

Tabella *D*.1.1

ANNUALITÀ CARATTERIZZANTI I CORSI DI LAUREA

Codifica	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Annualità
H01B-H01C	Costruzioni idrauliche - Costruzioni marittime	1
H03X	Strade, ferrovie ed aeroporti	1
H04X	Trasporti	1
H05X	Topografia e cartografia	1
H07B	Tecnica delle costruzioni	1
H14A	Tecnica e pianificazione urbanistica	
K04X	Automatica	1

INDIRIZZI

Indirizzo idraulica

Codifica	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Annualità
H01B-H01C	Costruzioni idrauliche - Ingegneria sanitaria	3
D02B	Geologia applicata	1

Indirizzo geotecnica

Codifica	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Annualità
H06X	Geotecnica	2
D02B	Geologia applicata	1

Indirizzo strutture

Codifica	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07A-H07B	Scienza delle costruzioni - Tecnica delle costruzioni	3

Indirizzo trasporti

Codifica	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Annualità
H03X H04X	Strade Ferrovie Aeroporti - Trasporti	3

INGEGNERIA EDILE

Tabella *B*

ANNUALITÀ COMUNI A TUTTI I CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA

Codifica	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica Statistica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
C06X	Chimica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	
K05B	Informatica	1
H15X-I27X	Estimo - Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1

Tabella *C*.1

ANNUALITÀ COMUNI AI CORSI DI LAUREA DI UN SETTORE

Codifica	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Annualità
H01A-H01B*	Idraulica - Costruzioni idrauliche	1
H06X*	Geotecnica	1
H07A*	Scienza delle costruzioni	1
H08A*	Architettura tecnica	1
H11X*	Disegno	1
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	
I05B*	Fisica tecnica ambientale	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I17X	Elettrotecnica	
I18X	Convertitori macchine e azionamenti elettrici	2
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	1

(*) Sono indicate con un asterisco le 6 annualità obbligatorie per il corso di laurea in ingegneria edile.

Tabella *D*.1.2

ANNUALITÀ CARATTERIZZANTI I CORSI DI LAUREA

Codifica	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07B	Tecnica delle costruzioni	1
H08A	Architettura tecnica	1
H08B	Tecnica e produzione edilizia	1
H10A	Composizione architettonica e urbana	3
H11X	Disegno	1
H12X	Storia dell'architettura	1
H12X-L25C	Storia dell'architettura - Storia dell'arte contemporanea	1
H13X-H08A	Restauro - Architettura tecnica	1
H14A-H14B	Tecnica e pianificazione urbanistica Urbanistica	1
N10X	Diritto amministrativo	
P01J	Economia regionale	
Q05A-Q05D	Sociologia generale - Sociologia dell'ambiente e del territorio	1
H03X	Strade ferrovie ed aeroporti	
H05X	Topografia e cartografia	
H07A	Scienza delle costruzioni	
H07B	Tecnica delle costruzioni	
H08A	Architettura tecnica	
H08B	Tecnica e produzione edilizia	
H10A	Composizione architettonica e urbana	
H11X	Disegno	
H14A	Tecnica e pianificazione urbanistica	
H14B	Urbanistica	
I05B	Fisica tecnica ambientale	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	
I17X	Elettrotecnica	2

INGEGNERIA ELETTRONICA

Tabella *B*

ANNUALITÀ COMUNI A TUTTI I CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA

Codifica	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica Statistica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
C06X	Chimica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	
K05B	Informatica	1
H15X-I27X	Estimo - Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1

Tabella *C*.2

Codifica	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07A	Scienza delle costruzioni	
I04B-I04C	Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici	
I05A-I05B	Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1
I17X	Elettrotecnica	1
K01X	Elettronica	1
K03X	Telecomunicazioni	1
K04X	Automatica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1

Tabella *D*.2.2

ANNUALITÀ CARATTERIZZANTI I CORSI DI LAUREA

Codifica	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Annualità
K01X	Elettronica	1
K03X	Telecomunicazioni	1
K02X	Campi elettromagnetici	1
K10X	Misure elettriche ed elettroniche	
K04X	Automatica	1
K01X	Elettronica	
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1

INDIRIZZI:

1. Biomedica;
2. Calcolatori elettronici;
3. Controlli automatici;
4. Microelettronica;
5. Telecomunicazioni.

INGEGNERIA MECCANICA

Tabella *B*

ANNUALITÀ COMUNI A TUTTI I CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA

Codifica	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	
A03X - A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A - A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B - S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
C06X	Chimica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	
K05B	Informatica	1
H15X - I27X	Estimo - Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1

Tabella *C*.3

Codifica	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07A	Scienza delle costruzioni	
H07B	Tecnica delle costruzioni	1
I05A-I05B	Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale	
I15B	Principi di ingegneria chimica	1
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I04A	Propulsione aerospaziale	
I04B-I04C	Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	
I14B	Materiali macromolecolari	1
I17X	Elettrotecnica	
I18X	Convertitori macchine e azionamenti elettrici	1
K01X	Elettronica	
K04X	Automatica	1

Tabella *D*.3.5

ANNUALITÀ CARATTERIZZANTI I CORSI DI LAUREA

Codifica	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Annualità
H01A	Idraulica	
I03X	Fluidodinamica	1
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1
I11X	Impianti industriali meccanici	1
I04B	Macchine a fluido	
I06X	Misure meccaniche e termiche	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1

Annualità di indirizzo (4 insegnamenti a scelta i seguenti settori scientifico-disciplinari):

Indirizzo: AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E ROBOTICA

Codifica	Denominazione settore scientifico-disciplinare
I04B	Macchine a fluido
I06X	Misure meccaniche e termiche
I07X	Meccanica applicata alle macchine
K01X	Elettronica
K04X	Automatica
A04A	Analisi numerica
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale

Indirizzo: COSTRUZIONI

Codifica	Denominazione settore scientifico-disciplinare
I04C	Sistemi e tecnologie energetici
I06X	Misure meccaniche e termiche
I08A	Progettazione meccanica e costruzioni di macchine
I08C	Costruzioni di veicoli terrestri
I13X	Metallurgia
H07A	Scienza delle costruzioni

Indirizzo: ENERGIA

Codifica	Denominazione settore scientifico-disciplinare
I03X	Fluidodinamica
I04B	Macchine a fluido
I04C	Sistemi e tecnologie energetici
I05A	Fisica tecnica industriale
I11X	Impianti industriali meccanici

Indirizzo: MATERIALI

Codifica	Denominazione settore scientifico-disciplinare
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione
I13X	Metallurgia
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali
I14B	Materiali macromolecolari

Indirizzo: PRODUZIONE

Codifica	Denominazione settore scientifico-disciplinare
I04C	Sistemi e tecnologie energetici
I05A	Fisica tecnica industriale
I05B	Fisica tecnica ambientale
I06X	Misure meccaniche e termiche
I08C	Costruzione di veicoli terrestri
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione
I11X	Impianti industriali meccanici
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali

INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO

Tabella *B*

ANNUALITÀ COMUNI A TUTTI I CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA

Codifica	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
C06X	Chimica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	
K05B	Informatica	1
H15X-I27X	Estimo - Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1

Tabella *E*.3

ANNUALITÀ CARATTERIZZANTI I CORSI DI LAUREA INTERSETTORIALI

Codifica	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Annualità
D01B	Geologia stratigrafica e sedimentologica	
D01C	Geologia strutturale	
D02B	Geologia applicata	1
D04B	Geofisica applicata	
D04C	Oceanografia, fisica dell'atmosfera e navigazione	
H06X	Geotecnica	1
H01A	Idraulica	1
H07A	Scienza delle costruzioni	1
H01B-H01C	Costruzioni idrauliche-Costruzioni marittime	
H02X	Ingegneria sanitaria-ambientale	
I15C	Impianti chimici	
I16A	Ingegneria degli scavi e delle miniere	
I16B	Ingegneria delle materie prime	
I16C	Idrocarburi e fluidi del sottosuolo	2
E03A-G03A	Ecologia - Assestamento forestale selvicoltura	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	
I15B	Principi di ingegneria chimica	1
H14A	Tecnica e pianificazione urbanistica	
K04X	Automatica	1
H11X	Disegno	
H09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	
I05B	Fisica tecnica ambientale	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I17X	Elettrotecnica	2
H05X	Topografia e cartografia	
I06X	Misure meccaniche e termiche	
K10X	Misure elettriche ed elettroniche	1
N10X	Diritto amministrativo	
P01J	Economia regionale	1

INDIRIZZI

Indirizzo: AMBIENTE

Per l'indirizzo ambiente sono obbligatorie tre annualità tra i seguenti settori scientifico-disciplinari:

Codifica	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Annualità
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	1

Due annualità scelte tra i seguenti settori:

Codifica	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Annualità
D02B	Geologia applicata	
I05B	Fisica tecnica ambientale	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	2

Indirizzo: DIFESA DEL SUOLO

Per l'indirizzo difesa del suolo sono obbligatorie tre annualità tra i seguenti settori scientifico-disciplinari:

Codifica	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Annualità
H06X	Geotecnica	1

Due annualità scelte tra i seguenti settori:

Codifica	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Annualità
H01B-H01C	Costruzioni idrauliche - Costruzioni marittime	
D01B	Geologia stratigrafica e sedimentologica	
I16C	Idrocarburi e fluidi del sottosuolo	2

Indirizzo: PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE

Per l'indirizzo pianificazione e gestione territoriale sono obbligatorie tre annualità tra i seguenti settori scientifico-disciplinari:

Codifica	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Annualità
H14A	Tecnica e pianificazione urbanistica	1

Due annualità scelte tra i seguenti settori:

Codifica	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Annualità
H14B	Urbanistica	
D04B	Geofisica applicata	
H03X	Strade ferrovie aeroporti	2

Ancona, 18 febbraio 1999

Il rettore: PACETTI

99A1919

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 10 febbraio 1999.

Rettifica al decreto rettorale 4 agosto 1997 recante modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 708/AG del 4 agosto 1997, «Modifica allo statuto dell'Università degli studi di Trieste, scuole di specializzazione del settore medico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 27 agosto 1997;

Considerato che per mero errore materiale nell'art. 512 è stato omesso: «Il corso ha la durata di 4 anni» e nell'art. 516 - A - Area di psichiatria biologica e neuropsicofarmacologia è stato omesso il settore disciplinare E-05B Biochimica clinica;

Vista la necessità di rettificare il decreto su citato;

Decreta

di rettificare il decreto rettorale n. 708/AG del 4 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 199 del 27 agosto 1997 riguardante la «Modifica allo statuto dell'Università degli studi di Trieste, scuole di specializzazione del settore medico», come di seguito riportato:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICHIATRIA

Art. 512. - «La scuola rilascia il titolo di specialista in psichiatria. Il corso ha la durata di 4 anni».

Art. 516. - I settori scientifico-disciplinari dell'area di psichiatria biologica e neuropsicofarmacologia (A) risultano essere i seguenti:

E06A Fisiologia umana

E07X Farmacologia

F11A Psichiatria

F11B Neurologia

E05B Biochimica clinica

F03X Genetica medica

F07E Endocrinologia

F01X Statistica medica

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per l'opportuno avviso di rettifica.

Trieste, 10 febbraio 1999

Il rettore: DELCARO

99A1887

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 2 marzo 1999, n. **450024.**

Criteri e modalità per l'applicazione nel 1999 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante: «Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane» e del decreto ministeriale 25 marzo 1992.

Ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, questa amministrazione si atterrà ai criteri di seguito indicati nel disporre i contributi finanziari ai consorzi e alle società consortili anche in forma cooperativa per il commercio estero (di seguito: consorzi) rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1989, n. 83, costituiti da piccole e medie imprese, come definite dai decreti del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997), del 27 ottobre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 1997) e del 23 dicembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1998).

Non sono ammessi ad usufruire del contributo ministeriale i consorzi che abbiano ottenuto contributi sulla generalità delle spese consortili da: regioni, province autonome, finanziarie regionali od organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni.

Come rispettivamente previsto dall'art. 4, comma 1, e dall'art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, ai fini della determinazione del contributo vengono prese in considerazione le voci di spesa non dirette a sovvenzionare l'esportazione, come specificate nello schema di distinta riportato nell'allegato 2 alla presente circolare, che devono essere ricavate esclusivamente dai «costi della produzione», lettera *B* del conto economico del bilancio relativo all'esercizio 1998.

I consorzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa succitata, che intendono richiedere il contributo, devono presentare entro il 15 maggio 1999 apposita dichiarazione-domanda, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato 1 alla presente circolare, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la promozione degli scambi e per l'internazionalizzazione delle imprese - Divisione V - Viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata entro il termine suindicato, per le quali fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.

Per applicare i parametri del contributo previsti dall'art. 5, comma 5, della legge 21 febbraio 1989, n. 83, per i consorzi che risultano costituiti da non più di cinque anni, viene presa in considerazione la data di presentazione della domanda.

La dichiarazione-domanda deve essere corredata dalla documentazione specificata nello schema anzidetto e dalla «distinta delle voci di spesa a fronte delle quali viene richiesto il contributo», redatta in conformità dello schema riportato nell'allegato 2 alla presente circolare.

La documentazione sopracitata deve essere inviata a questo Ministero in originale ed in una copia (due per il bilancio).

Il consorzio deve contestualmente spedire copia della domanda e della relativa documentazione alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede.

L'eventuale documentazione integrativa richiesta ai fini del completamento dell'istruttoria deve essere inviata entro i termini perentori comunicati dall'amministrazione, pena il non accoglimento della domanda.

Il direttore generale
per la promozione degli scambi
e l'internazionalizzazione delle imprese
SARDI DE LETTO

ALLEGATO 1

Schema di dichiarazione-domanda

Il sottoscritto ...., nato a...
il ...., residente in .... , nella qualità di legale rappresentante del consorzio o della società consortile (di seguito: consorzio) ....
con sede in .... (sede legale ....
sede amministrativa ....) iscritto alla CCIAA di..., al n...,
telefono n. .... fax n. ....

Chiede il contributo finanziario annuale, ai sensi della legge 21 febbraio 1989, n. 83, su un totale di spese ammissibili a contributo di L. .... , sostenute nel corso dell'esercizio consortile 1998 per svolgere attività promozionale verso l'estero, come specificate nella distinta allegata (allegato 2).

Ai fini del pagamento del contributo ministeriale, comunica quanto segue:

che la somma può essere accreditata sul c/c n. ...., intrattenuto presso la banca: .... codice ABI n. .... codice CAB n. ....;

di non essere tenuto all'obbligo dell'esibizione della bolletta d'incasso;

che il consorzio è intestatario del codice fiscale n. ....
(partita IVA ....).

Dichiara quanto segue ai fini della legge 21 febbraio 1989, n. 83, sotto la sua personale responsabilità ed avendone diretta conoscenza:

1) di non avere usufruito di contributi erogati da regioni, province autonome, finanziarie regionali od organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni, sulla generalità delle spese consortili, e cioè non finalizzati a singole iniziative;

2) di avere (non avere) usufruito di contributi erogati da Ministeri, enti pubblici, regioni, finanziarie regionali od organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni a fronte di specifiche attività promozionali verso l'estero (in caso positivo, indicare: ente erogatore, norma in base alla quale è stato disposto il contributo, relativo importo, iniziative per le quali lo stesso è stato erogato, allegando copia del provvedimento o della sua richiesta nonché il riferimento alla voce di bilancio in cui l'importo è stato registrato);

3) di avere (non avere) usufruito di contributi erogati a qualsiasi titolo da province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali (in caso positivo, indicare: ente erogatore ed importo erogato, nonché il riferimento alla voce di bilancio in cui l'importo è stato registrato);

4) il consorzio è stato costituito in data .... ed è regolato dallo statuto del .... (se ricorre: modificato con successivi atti del ....), dal quale risulta espressamente di avere come scopi sociali esclusivi previsti dall'art. 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, e dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 25 marzo 1992, e di non poter distribuire avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento;

5) il consorzio è un consorzio di promozione (oppure di vendita, oppure costituito con lo scopo esclusivo di gestire una struttura all'estero. Per i consorzi che svolgono attività di vendita, nella distinta delle voci di spesa — allegato 2 —, devono essere escluse dalle spese di gestione quelle connesse con la vendita, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della legge 21 febbraio 1989, n. 89);

6) il consorzio, in conformità al proprio statuto sociale, ha realizzato, nel corso del 1998, esclusivamente attività finalizzata alla promozione ed alla vendita dei prodotti delle imprese consorziate verso l'estero e non nel territorio italiano;

7) gli attuali responsabili del consorzio (presidente, vice presidente, membri del consiglio d'amministrazione di cui si forniscono le generalità (cognome e nome, funzioni, luogo e data di nascita) sono i seguenti ....;

8) il consorzio, alla data di presentazione della domanda di contributo ministeriale, risulta costituito da n. .... imprese, di cui n. .... industriali, n. .... commerciali, n. .... artigiane, n. .... di servizi (ovvero, se trattasi di consorzio artigiano, il consorzio è costituito da n. .... imprese artigiane, come individuate dalla legge 8 agosto 1985, n. 443); di esse viene indicato nell'allegato elenco il numero di iscrizione alla camera di commercio ed il settore di attività; (se ricorre) il consorzio associa imprese che operano nei settori merceologici specializzati, individuati nei decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 23 febbraio 1990 e/o del 29 marzo 1994, ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83;

9) le imprese consorziate sono «piccole e medie imprese» aventi i requisiti conformi ai decreti ministeriali citati nella circolare;

10) le imprese partecipanti all'attività consortile non sono contemporaneamente associate a più di altri due consorzi, di cui uno promozionale ed uno di vendita, che usufruiscono dei contributi finanziari annuali di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83 (se le imprese consorziate partecipano ad altro consorzio, indicare le stesse e la ragione sociale di quest'ultimo, specificando se trattasi di consorzio di vendita o di promozione);

11) il consorzio dispone/non dispone di una struttura operativa stabile in Italia, come definita dall'art. 3, lettera *e)*, del decreto ministeriale 25 marzo 1992, con propria sede e proprio personale (in caso positivo, indicare le rispettive voci di spesa nella distinta di cui all'allegato 2. Al riguardo si fa presente che il lavoro prestato a titolo gratuito e/o il contratto di comodato non danno titolo al riconoscimento della struttura stabile); (oppure) il consorzio dispone di una struttura operativa stabile in Italia, con personale e sede messi a disposizione, gratuitamente (a titolo oneroso), da regione, provincia autonoma, associazione imprenditoriale, camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti enti (inviare dichiarazione dell'ente ospitante; se trattasi di società di servizi, inviare, oltre alla dichiarazione della stessa, una dichiarazione dell'ente attestante che la società rappresenta una propria emanazione);

12) il consorzio dispone/non dispone di stabili strutture all'estero, in Paesi non comunitari, per la commercializzazione dei prodotti delle imprese consorziate (in caso positivo, fornire i dati identificativi e l'indirizzo della struttura estera; inviando eventuale contratto d'affitto o di comodato; nell'apposita distinta, di cui all'allegato 2, devono essere riportare le spese relative alla struttura estera);

13) il consorzio, come risulta dalla documentazione allegata alla domanda di contributo, nel corso del 1998, ha sostenuto spese per attività «promozionale» all'estero per un importo non inferiore/inferiore al 30% del totale delle spese su cui viene richiesto il contributo, come specificato nella distinta di cui all'allegato 2;

14) il fondo consortile, alla data di presentazione della domanda, ammonta a L. .... , è interamente sottoscritto e, secondo quanto previsto degli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, nessuna impresa detiene una quota inferiore a L. 2.500.000 o superiore al 20% del fondo stesso;

15) (se ricorre) il consorzio ha sede nei territori compresi nell'obiettivo 1 (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) e almeno i 4/5 delle imprese associate hanno sede in detti territori;

16) (se ricorre) le imprese consorziate sono associate ad altri consorzi, che hanno lo scopo sociale esclusivo di gestire una struttura stabile all'estero in Paesi extra comunitari (indicare le imprese partecipanti a detti consorzi, dei quali si comunica la denominazione e la sede);

17) (per i consorzi costituiti da meno di cinque anni alla data di presentazione della domanda) il consorzio raggruppa in maggioranza imprese che, precedentemente alla costituzione del consorzio medesimo, non erano associate/erano associate ad altri consorzi per il commercio estero i quali hanno/non hanno usufruito di contributi finanziari annuali erogati dallo Stato.

Se intervenissero variazioni successive a quanto sopra indicato, codesta amministrazione ne sarà tempestivamente informata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il legale rappresentante

....

(Firma autenticata, con applicazione dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
ovvero, senza applicazione dell'imposta di bollo se, ai sensi dei commi 10 e 11 dell'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, la firma è apposta davanti all'addetto di questa amministrazione oppure l'istanza è presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore);

Si allega la seguente documentazione:

1) originale o copia autenticata in bollo del bilancio relativo all'esercizio consortile 1998, comprensivo dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, depositato presso la C.C.I.A.A. da cui risultino gli estremi del deposito stesso;

2) distinta delle singole voci di spesa, firmata dal legale rappresentante, per il totale indicato in domanda, a fronte delle quali viene richiesto il contributo, secondo l'articolazione prevista dall'art. 2 del decreto ministeriale 25 marzo 1992, riferite alle corrispondenti voci dei costi della produzione, lettera *B* del conto economico (allegato 2);

3) certificazione rilasciata da società di revisione, relativa alle spese ammissibili a contributo, se il totale delle stesse supera lire 300 milioni;

4) dettagliata relazione, firmata dal legale rappresentante, sulle specifiche attività svolte nel 1998 che contenga, inoltre, dati e/o informazioni sui risultati commerciali conseguiti o che potranno essere conseguiti nel breve-medio periodo a seguito delle iniziative realizzate;

5) programma, firmato dal legale rappresentante, delle attività che il consorzio intende svolgere nel 1999;

6) ai fini del riconoscimento della struttura stabile, di cui all'art. 3, lettera *e)*, del decreto ministeriale 25 marzo 1992, eventuale dichiarazione dell'organismo ospitante (regione, provincia autonoma, associazione imprenditoriale, camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti enti) presso cui il consorzio ha la sede operativa, attestante che il consorzio usufruisce della sede e del personale dell'ente medesimo o della società di servizi (nonché, relativamente alla società di servizi, dichiarazione dell'ente attestante che la stessa rappresenta una propria emanazione);

7) ai fini del riconoscimento della struttura estera, di cui all'art. 3, lettera *c)*, del decreto ministeriale 25 marzo 1992, documentazione attestante la disponibilità, in Paesi non comunitari, di struttura stabile per la commercializzazione dei prodotti delle imprese consorziate;

8) fotocopia della ricevuta della raccomandata con la quale è stata inviata alla regione o alla provincia autonoma copia della domanda di contributo e della relativa documentazione;

9) certificato camerale riferito al consorzio, rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione al Ministero, attestante che il consorzio risulta svolgere attività e non è soggetto a procedure concorsuali;

10) elenco delle imprese consorziate:

Denominazione e sede imprese consorziate	n. iscrizione camera di commercio	Settore di attività (specificare se industriale, commerciale, artigianale, di servizi)
....	....	....
....	....	....
....	....	....

ALLEGATO 2

DISTINTA DELLE VOCI DI SPESA A FRONTE DELLE QUALI VIENE RICHIESTO IL CONTRIBUTO RICAVATE ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DELLA LETTERA *B* «COSTI DELLA PRODUZIONE» DEL CONTO ECONOMICO 1998

Descrizione delle spese	Importo	Riferimento voce *B* costi della produzione
Spese di gestione		
1 - Personale	L.	*B* ....
2 - Consulenze e corrispettivi a terzi	L.	*B* ....
3 - Sede sociale e spese connesse al funzionamento dell'ufficio	L.	*B* ....
4 - Quote annuali di ammortamento nei termini di legge	L.	*B* ....
5 - Organi sociali (*)	L.	*B* ....
6 - Imposte	L.	*B* ....
7 - Contributi ad organismi connessi all'attività consortile	L.	*B* ....
Spese promozionali		
8 - Viaggi e missioni	L.	*B* ....
9 - Partecipazioni a fiere	L.	*B* ....
10 - Indagini di mercato	L.	*B* ....
11 - Pubblicità e pubbliche relazioni	L.	*B* ....
12 - Traduzioni e interpretariato	L.	*B* ....
13 - Attività di formazione connessa con l'export	L.	*B* ....
14 - Struttura stabile all'estero	L.	*B* ....
TOTALE	L.	

Del suddetto totale, le spese sostenute per attività «promozionale» all'estero, per un ammontare di L. .... , pari al ....%, sono rappresentate dalle voci sottoindicate: (**)

Spese	Importi
....	L. ....
....	L. ....
....	L. ....
....	L. ....
....	L. ....

(*) Nella voce «organi sociali» vanno indicati soltanto gli emolumenti corrisposti ai soggetti che rivestono cariche consortili, non sono pertanto compresi gli emolumenti al direttore amministrativo.

(**) Nota bene: in tali voci non possono essere computati: gli emolumenti fissi o quota-parte degli stessi corrisposti al personale, le spese per manifestazioni internazionali in Italia, le spese per viaggi in Italia, le spese varie non specificate e le spese per servizi commerciali non attinenti ad attività promozionali.

Il legale rappresentante

....

99A1885

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 15 marzo 1999

Dollaro USA	1,0949
Yen giapponese	128,85
Dracma greca	321,40
Corona danese	7,4325
Corona svedese	8,8785
Sterlina	0,67390
Corona norvegese	8,5275
Corona ceca	37,850
Lira cipriota	0,57978
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,46
Zloty polacco	4,3103
Tallero sloveno	190,8855
Franco svizzero	1,6010
Dollaro canadese	1,6712
Dollaro australiano	1,7325
Dollaro neozelandese	2,0483
Rand sudafricano	6,8174

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A2018

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione La Bembiana», in Teolo

Con decreto ministeriale 8 marzo 1999 alla «Fondazione La Bembiana», con sede in Teolo (Padova), è stata riconosciuta la personalità giuridica e ne è stato approvato il relativo statuto.

99A1916

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Cessazione dell'amministrazione straordinaria del Fondo integrativo del trattamento dell'assicurazione generale obbligatoria per il personale della Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane, in Palermo.

Si comunica che in data 1° marzo 1999 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria del Fondo integrativo del trattamento dell'assicurazione generale obbligatoria per il personale della Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane, già Fondo pensioni del personale della Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane, con sede in Palermo, disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale dell'8 maggio 1997, a seguito della restituzione di detto fondo pensione alla gestione ordinaria.

99A1922

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.